ROMA

Comune di Roma

Protocollo RC n. 10640/09

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2009)

L'anno duemilanove, il giorno di mercoledì ventinove del mese di luglio, alle ore 15,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1	ALEMANNO GIOVANNI	*Sindaco*	8	CROPPI UMBERTO	*Assessore*
2	CUTRUFO MAURO	*Vice Sindaco*	9	DE LILLO FABIO	"
3	ANTONIOZZI ALFREDO	*Assessore*	10	GHERA FABRIZIO	"
4	BELVISO SVEVA	"	11	MARCHI SERGIO	"
5	BORDONI DAVIDE	"	12	MARSILIO LAURA	"
6	CAVALLARI ENRICO	"	13	LEO MAURIZIO	"
7	CORSINI MARCO	"			

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Bordoni, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 244

Determinazioni del Comune di Roma in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di ATAC S.p.A.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 il Comune di Roma ha deliberato:

1. di formulare gli indirizzi del progetto di riordino organizzativo e societario delle società di trasporto pubblico locale del Comune di Roma come descritto nelle premesse, che prevedono:
   - la costituzione mediante scissione parziale di un ramo d'azienda ex art. 2506 c.c. oggi compreso in ATAC S.p.A., di una Società a responsabilità limitata, denominata "Roma servizi per la Mobilità", interamente controllata dal Comune di Roma, il cui perimetro viene indicato nell'allegato A ed il cui schema di statuto viene riportato in allegato B al presente provvedimento, operando, nell'economia delle tempistiche di perfezionamento dell'operazione di scissione parziale sopra delineata, la rinuncia ai termini di cui agli articoli 2501 ter del codice civile, ultimo comma, e 2501 septies, comma 1, del codice civile, nonché, ai sensi dell'art. 2506 ter comma 4, l'esonero dell'organo amministrativo dall'acquisizione della relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies codice civile;

- fusione per incorporazione in ATAC S.p.A. di Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A., previa cessione integrale delle azioni detenute dal Comune di Roma nelle Società incorporande, secondo le modalità indicate in premessa;
- ricollocazione sotto il diretto controllo del Comune di Roma della "Società del patrimonio", in coerenza a quanto riportato nelle premesse e subordinatamente alle verifiche indicate nei confronti dei soggetti finanziatori;
- elaborazione ed attuazione del piano industriale da parte del nuovo soggetto gestore unico (ATAC S.p.A.) per il periodo 2009-2011, nell'ambito del quale recepire, tra l'altro, la proposta di revisione del sistema tariffario integrato, sulla base delle previsioni riportate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 186/2005, ai fini dell'inoltro alla Regione Lazio per le decisioni conseguenti, da adottarsi con decorrenza 1° gennaio 2010;
- riduzione delle partecipazioni detenute dalle società coinvolte nel progetto di riordino, mediante l'autorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, ad ATAC S.p.A. e Trambus S.p.A. e come specificato in premessa, ad effettuare l'incorporazione delle società di II livello da queste integralmente partecipate (ad eccezione di ATAC Patrimonio S.r.l.), ed alla cessione del portafoglio delle partecipazioni dalle stesse detenute in società che non svolgono attività strettamente necessarie alle attività di servizio pubblico, ad eccezione delle partecipazioni detenute in Mutua Assicurazioni di Roma e Trambus Open S.p.A.; relativamente a O.G.R. S.r.l., controllata integralmente da Met.Ro. S.p.A., ne verrà valutata la dismissione, prima di procedere alla sua incorporazione;

2. di autorizzare la cessione ad ATAC S.p.A. del 100% del capitale sociale di Trambus S.p.A., costituito da 5.269.253 azioni, per un importo di 2.687.319,03 Euro, e del 95,46% del capitale sociale di Met.Ro. S.p.A., costituito da 3.818.400 azioni, per un importo di 1.985.568,00 Euro, subordinatamente alla rinuncia da parte dei soci di minoranza di Met.Ro. S.p.A. (Provincia di Viterbo e Provincia di Rieti), titolari ai sensi dello Statuto Sociale del diritto di prelazione;

2bis. di approvare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di ATAC S.p.A. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 229/2004 e s.m.i., l'indirizzo agli organi della società di effettuare l'acquisto di un immobile da destinare a "sede unica della mobilità" autorizzando allo scopo il voto favorevole del rappresentante dell'Amministrazione Comunale in seno all'Assemblea dei Soci della Società;

3. di apportare le modifiche allo statuto di ATAC S.p.A., secondo quanto riportato in allegato "C" alla presente deliberazione;
4. di dare atto che, ai sensi dei commi 27 e 28 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), il mantenimento delle partecipazioni attuali del Comune nelle Società operanti nel TPL, nonché quello che risulterà in conseguenza dei mutati assetti organizzativi, corrisponde a regole di efficienza, efficacia ed economicità della prestazione dei relativi servizi perseguendo dette Società, nell'attuale e futuro contesto, finalità di interesse generale.

Che con atti pubblici, rispettivamente del 30 aprile 2009 e del 21 maggio 2009, ATAC S.p.A. ha provveduto, conformemente alle modalità indicate nella sopra citata deliberazione, all'acquisizione delle azioni del Comune di Roma detenute in Trambus S.p.A. (100% del capitale sociale, n. 5.269.252 azioni del valore nominale di 0,51 Euro ciascuna) e in Met.Ro. S.p.A. (95,46% del capitale sociale, n. 3.818.400 azioni del valore nominale di 0,52 Euro ciascuna), previa rinuncia alla prelazione fornita dai soci Provincia di Viterbo e Provincia di Rieti;

Che con comunicazione del Dipartimento XV e dell'Assessorato alle Politiche Economiche Finanziarie e di Bilancio, dell'8 aprile 2009 (prot. n. 252), è stato dato

indirizzo alle Società interessate dal riordino, affinché venisse assunta come situazione patrimoniale di riferimento ai fini dell'operazione di riordino, il bilancio delle Società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, specificando inoltre in data 26 maggio 2009 che la rinuncia ai termini concessi al socio (ex artt. 2501 ter, 2501 septies, 2429 c.c.) riportata nella citata deliberazione n. 36/2009, era riferita sia ai bilanci di esercizio 2008 sia ai progetti di fusione per incorporazione;

Che, con comunicazioni del 16 aprile 2009, a seguito delle istanze presentate da Comune di Roma ed ATAC S.p.A. ai sensi dei contratti di finanziamento in essere sottoscritti in virtù delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 186/2005 e n. 60/2007, in relazione agli indirizzi assunti in materia di riordino societario, Cassa Depositi e Prestiti ha preso atto della decisione assunta dal Comune di Roma e delle conseguenti determinazioni in ordine al trasferimento del contratto di cui alla deliberazione n. 186/2005 a favore della Società del patrimonio, riservandosi di approfondire il mantenimento di un adeguato schema di garanzie attualmente in essere a tutela del creditore Cassa Depositi e Prestiti;

Che in tal senso, con comunicazione del 19 giugno 2009 prot. n. 3177, è stato acquisito da ATAC il piano economico-finanziario della "nuova Società del Patrimonio" (già ATAC Patrimonio S.r.l.), approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 11 giugno 2009, e trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti e per le valutazioni di propria competenza;

Che con comunicazione acquisita da ATAC in data 21 luglio 2009 (prot. n. RL5412), è stato inoltre fornito riscontro, così come indicato nella deliberazione n. 36/2009, dell'esito degli accertamenti relativi all'operazione di "cross border lease" (CBL), in base ai quali a giudizio della Società non si ravvisano i necessari presupposti di convenienza in ordine all'assegnazione del contratto di CBL nell'ambito del progetto di scissione volto alla realizzazione della nuova Società del patrimonio, interamente controllata dal Comune di Roma;

Che, pertanto, considerati i punti sopra esposti, si ritiene sufficientemente esperita l'attività di verifica propedeutica alla concreta realizzazione di tale componente del più vasto progetto di riordino societario deciso dalla deliberazione consiliare n. 36/2009;

Che, con riferimento alle attività ed al perimetro della costituenda "agenzia" tramite scissione parziale da ATAC S.p.A., ATAC S.p.A. in data 8 giugno 2009 ha trasmesso, al Dipartimento XV e VII, il documento contenente una proposta aggiornata preliminare;

Che in ordine ai contenuti di tale proposta, i competenti Dipartimento VII e Assessorato alle Politiche della Mobilità, in data 19 giugno 2009, hanno evidenziato la coerenza dell'impostazione indicata e hanno espresso motivato assenso in ordine agli esiti dell'aggiornamento del perimetro rispetto a quanto indicativamente definito in allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2009, affermando che:

- nell'ambito della missione si conferma che l'agenzia dovrà garantire la pianificazione, la progettazione e la realizzazione di reti, infrastrutture e servizi di mobilità di superficie, come corridoi, tranvie, e piani del traffico, ecc. al fine di favorire quella unicità di approccio tra le fasi di programmazione/progettazione e realizzazione. Va altresì sottolineato che, in linea con quanto indicato nella succitata deliberazione, la mera attività di manutenzione delle infrastrutture di linea quali, tra gli altri, armamento tranviario, reti elettriche, sottoservizi, sottostazioni, resta di competenza del soggetto Gestore;
- sempre nell'ambito della missione si evidenzia inoltre che l'Agenzia, su indirizzo dell'Assessorato, dovrà assicurare le funzioni di monitoraggio dei servizi e di informazione all'utenza, anche attraverso il presidio della centrale della mobilità. Si conferma altresì che l'intera piattaforma di comunicazione istituzionale (Roma Radio, pagina Trasporti e Mobilità sul quotidiano Metro, servizi tramite moby, ecc.) dovrà

essere contenuta nel perimetro dall'Agenzia. Viceversa, per garantire una unicità di interlocuzione tra gli utenti/clienti e il Gestore le attività relative all'Ufficio Reclami (indipendentemente dalla natura dei servizi a cui fanno riferimento) saranno garantite dal soggetto Gestore;

- il sistema AVM (monitoraggio automatizzato della flotta del trasporto pubblico) in termini di implementazione e gestione è integralmente in capo al Gestore, mentre l'Agenzia curerà solamente gli aspetti legati all'utilizzo del sistema AVM in termini di monitoraggio e controllo, nonché nella determinazione delle specifiche tecniche per le eventuali estensioni ed innovazioni. L'Agenzia accede, pertanto, a tutte le informazioni contenute nel sistema AVM;
- il contratto di servizio di trasporto esternalizzato sarà stipulato direttamente tra il soggetto Aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale; l'Agenzia dovrà garantire al Dipartimento VII il supporto operativo per la gestione del contratto stesso;
- nell'ambito delle attività legate alla Permissistica, anche la gestione amministrativa dei servizi taxi dovrà essere annoverata, almeno provvisoriamente, all'interno del perimetro dell'Agenzia, garantendo le stesse attività attualmente in essere tra ATAC e l'Amministrazione Comunale;
- tutto il processo legato agli investimenti semaforici, dalla progettazione esecutiva, all'attuazione e gestione, dovrà essere ricondotto integralmente tra le attività del Gestore;

Che sotto questo medesimo aspetto, in data 22 luglio 2009, anche la competente Commissione Consiliare Mobilità è intervenuta sull'iter attuativo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2009 e sull'affinamento delle missioni affidate ai soggetti scaturenti dal progetto di riordino;

Che in data 4 giugno 2009, ATAC ha formalizzato alle Province di Viterbo e Rieti la proposta di acquisto delle partecipazioni da queste detenute in Met.Ro. S.p.A.;

Che in data 23 luglio 2009 è stato sottoscritto l'atto pubblico di cessione delle azioni di Met.Ro. S.p.A. detenute dalla Provincia di Rieti;

Che alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione delle azioni di Met.Ro. S.p.A., detenute dalla Provincia di Viterbo, si potrà provvedere successivamente e comunque in data anteriore al perfezionamento dell'atto di fusione per incorporazione della stessa Met.Ro. S.p.A. in ATAC S.p.A.;

Che, al fine di evitare una discontinuità aziendale e a causa dell'emergere di aspetti di maggiore complessità procedurale e organizzativa dell'operazione di riordino avviata dalla deliberazione di Consiglio., Comunale n. 36/2009, si ritiene opportuno non intervenire sugli statuti di Trambus S.p.A. e Metro S.p.A. e dunque non modificare gli attuali Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti al progetto di riordino (ATAC S.p.A., Trambus S.p.A., Met.Ro. S.p.A.) fino alla registrazione degli atti pubblici di fusione;

Che in ottemperanza a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 24 giugno 2009, in data 25 giugno l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2008 di ATAC S.p.A.;

Considerato che, in data 27 giugno 2009 i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti al riordino hanno approvato i progetti di fusioni/scissioni (acquisiti dal Dipartimento XV con prot. n. RL/5144/2009) volti a dare attuazione al riordino di cui alla deliberazione n. 36/2009, ed hanno provveduto nei termini di legge al deposito presso le sedi sociali e alla iscrizione del progetto presso il Registro Imprese di Roma;

Che il progetto di fusioni/scissioni prevede le seguenti operazioni:

1. "Prima Scissione": costituzione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. mediante scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC costituito dal ramo d'azienda avente ad oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e privata, con attribuzione dell'intero capitale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. al Comune di Roma, socio unico di ATAC, con decorrenza dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma dell'atto di scissione;
2. "Seconda Scissione": scissione parziale proporzionale di Met.Ro. S.p.A. mediante assegnazione del compendio immobiliare costituito da un terreno avente una superficie complessiva di circa 5.840 mq., ubicato nel Municipio XI, adiacente ferrovia Roma-Lido, in prossimità della stazione Garbatella della linea "B" della metropolitana, a ATAC Patrimonio, con decorrenza dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma dell'atto di scissione;
3. "Prima Fusione": fusione per incorporazione di ATAC Parcheggi, interamente controllata da ATAC, in ATAC Patrimonio, interamente controllata da ATAC, con decorrenza dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma dell'atto di scissione;
4. "Terza Scissione": costituzione di Patrimonio S.r.l. mediante scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC costituito da: il "progetto parcheggi"; il contratto di finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti del 13 ottobre 2005 e l'intera partecipazione detenuta in ATAC Patrimonio post Prima Fusione, con attribuzione dell'intero capitale della Patrimonio S.r.l. al Comune di Roma, con decorrenza dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma dell'atto di scissione;
5. "Seconda Fusione": fusione per incorporazione di Trambus Engineering e Trambus Electric nella controllante Trambus S.p.A., con decorrenza dalle ore 23,58 del 31 dicembre 2009;
6. "Terza Fusione": fusione per incorporazione di Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A. nella controllante ATAC con decorrenza dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2009;

Che per quanto riguarda gli effetti patrimoniali delle operazioni prospettate a seguito di quanto autorizzato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2009, si deve ricordare che l'operazione di cui sopra non determina una variazione della reale consistenza della partecipazione del socio Comune di Roma nelle Società coinvolte nell'operazione stessa (ATAC, Trambus, Met.Ro.), ma soltanto una sua rimodulazione in quanto la società incorporante e scissa (ATAC), così come le società beneficiarie ("agenzia" e "patrimonio"), saranno interamente possedute da un unico e medesimo azionista/socio (il Comune di Roma), e tale partecipazione rimarrà conseguentemente invariata fino al termine dell'operazione;

Che alla nomina degli organi sociali delle Società risultanti dalle scissioni (Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Roma Patrimonio S.r.l.) il Comune di Roma provvederà con separato atto, in tempo utile per il perfezionamento degli atti di scissione;

Che in data 17 luglio 2009, ATAC S.p.A. ha convocato per il giorno 29 luglio 2009 l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. ratifica adeguamento compensi Società di revisione KPMG S.p.A. per le attività relative al Bilancio al 31 dicembre 2008;

2. adeguamento compensi Società di revisione KPMG S.p.A. per le attività relative al Bilancio al 31 dicembre 2008, a seguito dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 32/2007;

Parte straordinaria

1. approvazione Progetto di Fusione/Scissione;
2. Varie ed eventuali;

Che in relazione ai punti 1 e 2 della parte ordinaria, preso atto della documentazione pervenuta dagli amministratori in ordine alle motivazioni che hanno comportato il parziale adeguamento dei compensi da corrispondere alla Società incaricata del controllo contabile, pur ritenendosi pertanto nella fattispecie pienamente efficace l'operato degli amministratori, si ritiene opportuno approvare le determinazioni riportate;

Che in relazione al punto 1 della parte straordinaria, si ritiene, a seguito dell'esame del progetto così come predisposto dagli amministratori e della ulteriore documentazione pervenuta in conseguenza delle attività e degli approfondimenti scaturiti dall'approvazione della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2009, riconosciuta la sua validità ed idoneità a raggiungere gli scopi prefissi con la deliberazione consiliare n. 36/2009, di autorizzare il voto favorevole in seno alla medesima Assemblea;

Che per quanto concerne la formulazione degli Statuti delle Società che risulteranno a seguito del perfezionamento delle varie operazioni di fusione e scissione di cui il progetto si compone, si ritiene opportuno recepire alcune rettifiche puntuali al testo riportato in allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2009, così come evidenziate negli allegati ai progetti di fusione e scissione;

Che, in particolare, con riferimento allo Statuto della costituenda "agenzia", si rendono necessarie alcune lievi modifiche di carattere formale, ovvero il più puntuale richiamo di alcune regole in materia di governance previste nella deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 30 marzo 2005, cui la stessa società è soggetta;

Che la proposta di modifica è quella che di seguito si riporta affiancata al testo vigente:

STATUTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 36/2009	STATUTO ALLEGATO AL PROGETTO DI FUSIONE	PROPOSTA DI STATUTO CON MODIFICHE
"ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E DOMICILIO **Art. 1** **(Costituzione della società)** 1.Ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è costituita in Roma la Società a responsabilità limitata con denominazione sociale "Roma servizi per la mobiltà S.r.l.", società con unico socio, investita dei compiti relativi al trasporto pubblico locale, svolge la sua attività in favore del Comune di Roma di cui è emanazione organica ed ente strumentale. 2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 *-bis* cod. civ. da parte del Comune di Roma. 3. Ai fini dell'esercizio e del mantenimento del controllo analogo il Comune di Roma svolge sulle attività sociali, poteri di direzione, coordinamento e supervisione di natura preventiva, in itinere e successiva. A tal fine, il Comune si avvale degli strumenti di raccordo strutturali e convenzionali contemplati dal presente statuto, dai contratti di servizio, dalle convenzioni stipulate e dai provvedimenti comunali pertinenti. 4. La società, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di esercitare in modo omogeneo e strutturato sia il controllo che la funzione di direzione e coordinamento di cui ai summenzionati articoli, si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di *Corporale Governance,* che regola il governo della medesima.	**"ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E DOMICILIO **Art.1** **(Costituzione della Società)** 1. Ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è costituita in Roma la Società a responsabilità limitata con denominazione sociale "Roma servizi per la mobiltà S.r.l.", società con unico socio, investita dei compiti relativi al trasporto pubblico locale, svolge la sua attività in favore del Comune di Roma di cui è emanazione organica ed ente strumentale. 2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 *-bis* cod. civ. da parte del Comune di Roma. 3. Ai fini dell'esercizio e del mantenimento del controllo analogo il Comune di Roma svolge sulle attività sociali, poteri di direzione, coordinamento e supervisione di natura preventiva, in itinere e successiva. A tal fine, il Comune si avvale degli strumenti di raccordo strutturali e convenzionali contemplati dal presente statuto, dai contratti di servizio, dalle convenzioni stipulate e dai provvedimenti comunali pertinenti. 4. La società, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di esercitare in modo omogeneo e strutturato sia il controllo che la funzione di direzione e coordinamento di cui ai summenzionati articoli, si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di *Corporale Governance,* che regola il governo della medesima.	**"ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E DOMICILIO **Art. 1** **(Costituzione della società)** 1. Ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ("TUEL"), è costituita in Roma la società a responsabilità limitata con denominazione sociale "Roma servizi per la mobiltà S.r.L.", società con unico socio, investita dei compiti relativi al trasporto pubblico locale **("TPL"), che** svolge la sua attività in favore del Comune di Roma di cui è emanazione organica ed ente strumentale. 2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 -bis cod. civ. da parte del Comune di Roma. 3. Ai fini dell'esercizio e del mantenimento del "controllo analogo" il Comune di Roma svolge sulle attività sociali, poteri di direzione, coordinamento e supervisione di natura preventiva, in itinere e successiva. A tal fine, il Comune si avvale degli strumenti di raccordo strutturali e convenzionali contemplati dal presente statuto, dai contratti di servizio, dalle convenzioni stipulate e dai provvedimenti comunali pertinenti. 4. La società, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di esercitare in modo omogeneo e strutturato sia il "controllo **analogo**" che la funzione di direzione e coordinamento di cui ai summenzionati articoli del **codice civile**, si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di *Corporale Governance*, che regola il governo della medesima.

5. Oltre a ciò, la società predispone: (i) annualmente, una relazione previsionale aziendale (RPA), relativa all'attività della società e contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani d'investimento di breve e lungo periodo unitamente ad un'analisi di *"risk managment"*; (ii) trimestralmente, un *reporting* sull'andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione.	5. Oltre a ciò, la società predispone: (i) annualmente, una relazione previsionale aziendale (RPA), relativa all'attività della società e contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani d'investimento di breve e lungo periodo unitamente ad un'analisi di *"risk managment"*; (ii) trimestralmente, un *reporting* sull'andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione.	5. Oltre a ciò, la società predispone: (i) annualmente, una relazione previsionale aziendale ("RPA"), relativa all'attività della società e contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani d'investimento di breve e lungo periodo unitamente ad un'analisi di *"risk management"*; (ii) trimestralmente, un *reporting* sull'andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione.
Art. 2 **(Sede della Società)** 1.La Società ha sede in Roma. 2. E' facoltà dei soci istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, in ragione dei servizi già affidati e nei limiti del vincolo di strumentalità che lega la società al Comune di Roma.	**Art. 2** **(Sede della Società)** 1. La Società ha sede in Roma. 2. E' facoltà dei soci istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, in ragione dei servizi già affidati e nei limiti del vincolo di strumentalità che lega la società al Comune di Roma.	
Art. 3 **(Durata della Società)** 1.La Società è costituita a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso spettante al socio e da esercitarsi nei modi previsti ai sensi dell'art. 2473, 2° comma codice civile.	**Art. 3** **(Durata della Società)** 1. **La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.**	
Art. 4 **(Domicilio dei soci)** 1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci. 2. E' onere di ciascuno degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, comunicare alla società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.	**Art. 4** **(Domicilio dei Soci)** 1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante **dalla dichiarazione depositata per l'iscrizione dei Soci nel registro delle imprese (ex. art. 2470 c.c.); è onere del Socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio.** 2. E' onere di ciascuno degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, comunicare alla società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.	**Art. 4** ***(Domicilio del Socio, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori)*** 1. Il domicilio del socio, per i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante **nel Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio.** 2. E' onere del socio, degli amministratori, dei sindaci, **se nominati**, del revisore, **se nominato**, e dei liquidatori, comunicare alla Società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

TITOLO II **Art. 5** **(Oggetto)** 1. La società ha per oggetto lo svolgimento di un'attività di supporto operativo alle attività del Dipartimento VII del Comune di Roma; tale attività è svolta esclusivamente in favore dello stesso. 2. La società svolge principalmente le seguenti attività: - assistenza al Comune per la predisposizione, la gestione operativa e la verifica dei contratti di servizio con le società in affidamento diretto; - assistenza al Comune per la predisposizione del Bando di Gara e del capitolato nonché per la gestione operativa dei Contratti di Servizio con le società affidatarie tramite gara; - pianificazione e progettazione dei programmi generali d'esercizio dei servizi di TPL (Trasporto Pubblico Locale), nel quadro della programmazione della mobilità pubblica e privata; - svolgimento di attività di studio e ricerca e consulenza finalizzate al supporto per la realizzazione e la progettazione di reti e sistemi di mobilità per conto terzi, tra cui le società partecipate dal Comune di Roma o da altri enti locali, e per lo sviluppo del sistema integrato di controllo del traffico. Inoltre, quali ulteriori attività che rappresentano l'oggetto sociale della stessa, sono attribuiti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti: - pianificazione della mobilità pubblica e privata nell'area metropolitana del Comune di Roma; - monitoraggio e controllo sull'esecuzione e sulla qualità del servizio di TPL; - gestione e manutenzione dei sistemi specialistici di pianificazione della mobilità; - supporto al Comune nella valutazione delle proposte tariffarie per il TPL; - supporto al Comune nella gestione operativa delle attività inerenti la mobilità sostenibile e il monitoraggio delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione dei mezzi; - studio e monitoraggio dei flussi del	TITOLO II **Art. 5** **(Oggetto)** La società ha per oggetto le seguenti attività: 1. **pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, merci, logistica, sostenibile e ciclabile**; 2. La società svolge principalmente le seguenti attività: - Supporta l'Amministrazione del Comune di Roma ("A.C.") per la predisposizione e **gestione dei Contratti di Servizio tra A.C. e Gestori (società affidatarie dei servizi di TPL);** **- Supporta l'A.C. nella pianificazione e progettazione -fino al livello attuativo- di reti, infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il controllo, il monitoraggio e l'informazione del trasporto privato e pubblico;** **- Assicura le funzioni di gestione dei sistemi di monitoraggio e di informazione anche attraverso il presidio della centrale della mobilità;** **- Assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie curandone l'intero processo attuattivo;** **- Assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrativi al TPL (car sharing, bike sharing, etc.);** **- Supporta l'A.C. per le attività di mobilità sostenibile ed per lo sviluppo/gestione degli altri sistemi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni;** **- Cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore della mobilità ed ambiente;** **- Garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta nel Comune di Roma (es. ZTL, bus turistici, sosta, bollino blu, servizio TAXI, etc.), nonché presidia i rapporti con gli utenti/clienti per l'informazione sui servizi di competenza;**	TITOLO II **Art. 5** **(Oggetto)** 1. La società ha per oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, merci, logistica, sostenibile e ciclabile. 2. La società svolge principalmente le seguenti attività: - supporta l'Amministrazione del Comune di Roma **(di seguito anche** "A.C."). per la predisposizione e gestione dei Contratti di Servizio tra A.C. e Gestori, società affidatarie dei servizi di TPL; -supporta l'A.C. nella pianificazione e progettazione - fino al livello attuativo - di reti, infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il controllo, il monitoraggio e l'informazione del trasporto privato e pubblico; - assicura le funzioni di gestione dei sistemi di monitoraggio e di informazione anche attraverso il presidio della centrale della mobilità; - assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie curandone l'intero processo attuativo ivi incluse tutte le attività di ideazione, pianificazione e progettazione strategica dei parcheggi; - assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrativi al TPL, **quali a titolo esemplificativo e non esaustivo** il *car sharing*, il *bike sharing*, etc.; - supporta l'A.C. per le attività di mobilità sostenibile e per lo sviluppo e/o la gestione degli altri sistemi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni; - cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore della mobilità ed ambiente; - garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta nel Comune di Roma, a **titolo esemplificativo e non esaustivo:** ZTL, bus turistici, sosta, bollino blu, servizio TAXI, etc., nonché presidia i rapporti con gli utenti e/o clienti per l'informazione sui

traffico privato e merci.	**- Gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi, anche associativi, del contesto politico-istituzionale locale e nazionale, sviluppa i rapporti con gli organi di informazione per tutti gli aspetti inerenti la mobilità con particolare riferimento ai servizi di competenza.**	servizi di competenza; - gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi, anche associativi, del contesto politico- istituzionale locale e nazionale, sviluppa i rapporti con gli organi di informazione per tutti gli aspetti inerenti la mobilità ·
	3. La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al RD. 22 aprile 1940 n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e l'attività di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società avente requisiti diversi da quelli della presente società.	**3. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.**
		4. La società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'attività di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre

		attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.
TITOLO III CAPITALE SOCIALE **Art. 6** **(Capitale sociale)** 1.Il capitale sociale è fissato in Euro .....diviso in quote ai sensi di legge. 2.La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 2467 codice civile.	TITOLO III CAPITALE SOCIALE **Art. 6** **(Capitale sociale)** 1. Il capitale sociale è fissato in Euro **10.000.000,00 (diecimilioni e zero centesimi)** diviso in quote ai sensi di legge. 2. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 2467 codice civile.	
Art. 7 **(Partecipazione e loro trasferimento)** 1. La società, in quanto ente strumentale del Comune di Roma, dovrà mantenere la partecipazione totalitaria del Comune, è conseguentemente vietato il trasferimento della stessa.	**Art. 7** **(Partecipazione e loro trasferimento)** 1. La società, in quanto ente strumentale del Comune di Roma, dovrà mantenere la partecipazione totalitaria del Comune, è conseguentemente vietato il trasferimento della stessa.	
TITOLO IV **ORGANI SOCIALI** **Art. 8** (Organi della Società) Sono organi della Società: 1.l'Assemblea; 2.l'Consiglio d'Amministrazione; 3.il Collegio Sindacale.	**TITOLO IV** **ORGANI SOCIALI** **Art. 8** (Organi della Società) Sono organi della Società: 1.l'Assemblea; **2.l'Organo amministrativo;** 3.il Collegio Sindacale.	
Art. 9 **(Decisioni dei soci)** 1.I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o che tanti soci che rappresentano, almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. 2. Su proposta dell'organo amministrativo, sono adottate dall'assemblea dei soci le deliberazioni aventi ad oggetto: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) le modifiche dello Statuto; c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	**Art. 9** **(Decisioni dei soci)** 1**. Il socio decide** sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione. 2. Su proposta dell'organo amministrativo, sono adottate dall'assemblea dei soci le deliberazioni aventi ad oggetto: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) le modifiche dello Statuto; c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci; d) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione. 3. Sono, inoltre, di competenza dei soci le materie indicate nelle norme del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1 del presente Statuto. 4. Ad esclusione delle materie per le quali la legge prevede che la decisione dei soci sia adottata con deliberazione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. 5. Consultazione scritta Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da uno o più componenti dell'organo amministrativo, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In tal caso, i promotori provvedono a sottoporre a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione sarà del pari considerata effettuata, ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. Il socio interpellato presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto. La decisione si intende validamente adottata quando tutti i soci siano stati interpellati, e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra. Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società a	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci; d) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione. 3. Sono, inoltre, di competenza del socio le materie indicate nelle norme del Codice di *Corporate Governance,* di cui all'art.1 del presente Statuto. 4. Ad esclusione delle materie per le quali la legge prevede che la decisione dei soci sia adottata con deliberazione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. 5. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da uno o più componenti dell'organo amministrativo. In tal caso, i promotori provvedono a sottoporre al socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, al numero o all'indirizzo risultante **dal registro delle imprese**, un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione sarà del pari considerata effettuata, ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. Il socio interpellato presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto. La decisione si intende validamente adottata quando **il socio** abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra. L'astensione del socio è valutata come voto negativo. La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata tra gli atti della società a cura	

cura degli amministratori, e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale. Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci e a tutti i soci. 6. Consenso espresso per iscritto Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso, ciascun socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Non è necessario che i soci sottoscrivano un identico testo, ma è sufficiente che i testi per i quali viene espresso il consenso abbiano tra loro lo stesso contenuto, anche se non siano letteralmente identici. La decisione si intende validamente adottata quando un numero di soci pari alle maggioranze previste dalla legge abbia espresso e comunicato per iscritto alla società il proprio consenso, attraverso mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata, a cura degli amministratori, tra gli atti della società, e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale. Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci, a tutti i soci e a tutti i soggetti indicati dal Codice di *Corporate Governance*.	degli amministratori, e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale. Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci e **al socio**. 6. Le decisioni del socio possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso, il socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione si intende validamente adottata quando **il socio** abbia espresso e comunicato per iscritto alla società il proprio consenso, attraverso mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento. La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata, a cura degli amministratori, tra gli atti della società, e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale. Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci, a tutti i soci e a tutti i soggetti indicati dal Codice di *Corporate Governance*.	
Art. 10 **(Decisioni dei soci mediante delibera assembleare)** 1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma. 2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico, ed in caso di inerzia dell'organo amministrativo da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente il giorno,	**Art. 10** **(Decisioni dei soci mediante delibera assembleare)** 1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma. 2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione **ed in caso di inerzia** dell'organo amministrativo dal socio unico. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché	

l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso che nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. 3. In ogni caso, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, anche se per delega, e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, ed i medesimi non si oppongano alla trattazione degli argomenti. 4. L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza del Presidente, dall'Amministratore più anziano o, ancora in subordine, dal soggetto designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e prende atto dei risultati delle votazioni. 5. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale. 6. L'intervento in Assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che i medesimi possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto	l'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato al socio al domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso che nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. 3. In ogni caso, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, anche se per delega, e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, ed i medesimi non si oppongano alla trattazione degli argomenti. 4. L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza del Presidente, dall'Amministratore più anziano o, ancora in subordine, dal soggetto designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e prende atto dei risultati delle votazioni. 5. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale. 6. L'intervento in Assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che i medesimi possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra	

quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'Assemblea ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto. 8. L'Assemblea é convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato, o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. 9.L'Assemblea è costituita e può validamente deliberare secondo le maggioranze previste dalla legge.	venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'Assemblea ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 7. Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto. 8. L'Assemblea é convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato, o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. 9. L'Assemblea è costituita e può validamente deliberare secondo le maggioranze previste dalla legge.	
Art. 11 **(Amministrazione)** 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: 2. Gli Amministratori, ivi compreso il Presidente, sono nominati direttamente dal socio Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile. 3. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. 4. Gli Amministratori sono rieleggibili. 5. Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e quelli espressamente indicati nel codice di Corporate Governance.	**Art. 11** **(Amministrazione)** 1. La Società é amministrata **da un Amministratore Unico** o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. 2. Gli Amministratori, ivi compreso il Presidente, sono nominati direttamente dal socio Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile. 3. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. 4. Gli Amministratori sono rieleggibili. 5. Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e quelli espressamente indicati nel codice di *Corporate Governance.*	
Art. 12 **(Decisioni del Consiglio di Amministrazione)** 1. Il Consiglio d'Amministrazione, su indicazione del socio Comune di Roma, nomina un Amministratore Delegato al quale spetta la gestione ordinaria della Società con le deleghe allo scopo espressamente attribuitegli dal Consiglio, oltre a quelle direttamente spettantegli per legge e	**Art. 12** **(Decisioni del Consiglio di Amministrazione)** 1. Il Consiglio d'Amministrazione, su indicazione del socio Comune di Roma, nomina un Amministratore Delegato al quale spetta la gestione ordinaria della Società con le deleghe allo scopo espressamente attribuitegli dal Consiglio, oltre a quelle direttamente spettantegli per legge e quelle previste	

quelle previste dal codice di Corporate Governance. 2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto appresso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 9. 3. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c., ovvero quando lo richieda la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale, il cui verbale dovrà essere redatto da un Notaio. 4. Il Presidente convoca il Consiglio presso la sede legale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 3 giorni prima dell'adunanza. 5. In caso di motivata urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione. 6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare,	dal codice di Corporate Governance. 2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto appresso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 9. 3. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c., ovvero quando lo richieda la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale, il cui verbale dovrà essere redatto da un Notaio. 4. Il Presidente convoca il Consiglio presso la sede legale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), **purché tali mezzi assicurino la prova dell'avvenuta ricezione**, almeno 3 giorni prima dell'adunanza. 5. In caso di motivata urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), **purché tali mezzi assicurino la prova dell'avvenuta ricezione,** da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione. 6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare,	

ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 8. Il Presidente rende conto, con apposita relazione trimestrale al Consiglio, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite producendo un elenco degli atti più significativi adottati, e si conforma alle norme derivanti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1 del presente Statuto. 9. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, rende conto delle attività svolte con apposita relazione trimestrale al Socio Unico Comune di Roma, producendo un elenco degli atti più significativi adottati, e si conforma alle norme derivanti del Codice di Corporate Governance, di cui all'art. 1 del presente Statuto.	ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 8. L'Amministratore Delegato rende conto, con apposita relazione trimestrale al Consiglio, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite producendo un elenco degli atti più significativi adottati, e si conforma alle norme derivanti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1 del presente Statuto. 9. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, rende conto delle attività svolte con apposita relazione trimestrale al Socio Unico Comune di Roma, producendo un elenco degli atti più significativi adottati, e si conforma alle norme derivanti del Codice di Corporate Governance, di cui all'art. 1 del presente Statuto.	
Art. 13 **(Competenze degli Amministratori)** 1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di tutti i poteri necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. 2. L'organo assembleare può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	**Art. 13** **(Competenze degli Amministratori)** 1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di tutti i poteri necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. 2. L'organo assembleare può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	
Art. 14 **(Relazione previsionale, reportistica e autorizzazioni dell'Assemblea)** 1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, predisporrà ed invierà al Comune di Roma una Relazione Previsionale Annuale (RPA), contenente le linee guida del piano industriale e di budget per l'anno successivo, la specificazione dei costi e degli investimenti preventivati, e la valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale. 2. La RPA di cui al comma precedente	**Art. 14** **(Relazione previsionale, reportistica e autorizzazioni dell'Assemblea)** 1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, predisporrà ed invierà al Comune di Roma una Relazione Previsionale Annuale (RPA), contenente le linee guida del piano industriale e di budget per l'anno successivo, la specificazione dei costi e degli investimenti preventivati, e la valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale. 2. La RPA di cui al comma precedente	

deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni programmate riguardanti: a) costituzione o dismissione di società, attività, servizi; b) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami di azienda; c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società; d) implementazione e la pianificazione della mobilità pubblica e privata nell'area metropolitana; e) sistema integrato di controllo del traffico. 3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini del controllo analogo di cui all'art. 113 del TUEL, esclusivamente le decisioni, nonché le eventuali, successive, variazioni alle medesime, di cui al comma 2. 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Comune di Roma, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1, comma 4, del presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale. 5. Qualora la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori. 6. Il Consiglio di Amministrazione, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa al Comune di Roma. 7. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.	deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni programmate riguardanti: a) costituzione o dismissione di società, attività, servizi; b) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami di azienda; c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società; d) implementazione e la pianificazione della mobilità pubblica e privata nell'area metropolitana; e) sistema integrato di controllo del traffico. 3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini del controllo analogo di cui all'art. 113 del TUEL, esclusivamente le decisioni, nonché le eventuali, successive, variazioni alle medesime, di cui al comma 2. 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Comune di Roma, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1, comma 4, del presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale. 5. Qualora la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori. 6. Il Consiglio di Amministrazione, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa al Comune di Roma. 7. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.	

Art. 15 **(Rappresentanza della Società)** 1. La rappresentanza legale e processuale della Società nonché l'uso della firma sociale competono al Presidente e, se nominato, all' Amministratore Delegato, nei limiti della delega ricevuta, ovvero all' Amministratore Unico, se nominato.	**Art. 15** **(Rappresentanza della Società)** 1. La rappresentanza legale e processuale della Società nonché l'uso della firma sociale competono al Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega ricevuta, ovvero all' Amministratore Unico, se nominato.	
Art. 16 **(Collegio Sindacale)** 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati dal Comune di Roma, ex art 2449 c.c., che dureranno in carica tre esercizi. 2. L'Assemblea fissa il compenso loro spettante. 3. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili. 4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla Società.	**Art. 16** **(Collegio Sindacale)** 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati dal Comune di Roma, ex art 2449 c.c., che dureranno in carica tre esercizi. 2. L'Assemblea fissa il compenso loro spettante. 3. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili. 4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla Società.	
		Art. 17 **(Controllo Contabile)** **1. Il Controllo contabile della società è esercitato, ai sensi dell'art. 2409 bis e ss. Codice Civile, da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.** **2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà anche il compenso secondo le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1, comma 4.**

TITOLO V BILANCIO ED UTILI **Art. 17** **(Documenti del bilancio)** 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione Sociale. 3. Quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea, il bilancio con i relativi allegati verrà depositato presso la sede sociale a disposizione del socio unico Comune di Roma. 4. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.	TITOLO V BILANCIO ED UTILI **Art. 17** **(Documenti del bilancio)** 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione Sociale. 3. Quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea, il bilancio con i relativi allegati verrà depositato presso la sede sociale a disposizione del socio unico Comune di Roma. 4. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, **ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 10, comma 8..**	TITOLO V BILANCIO ED UTILI **Art. 18** **(Documenti del bilancio)** 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione Sociale. 3. Quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea, il bilancio con i relativi allegati verrà depositato presso la sede sociale a disposizione del socio unico Comune di Roma. 4. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 10, comma 8..
Art. 18 **(Distribuzione degli utili ai Soci)** 1. L' Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai Soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. 2. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.	**Art. 18** **(Distribuzione degli utili ai Soci)** 1. L' Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili al Socio. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. 2. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.	**Art. 19** **(Distribuzione degli utili ai Soci)** 1. L' Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili al Socio. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. 2. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE **Art. 19** **(Scioglimento della Società)** 1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori attribuendo loro tutti i poteri occorrenti per una sollecita liquidazione, e prescrivendo anche le particolari norme che debbono osservare nel corso di essa. 2. L'Assemblea fissa il compenso spettante al o ai Liquidatori. 3. Le somme che dovessero residuare dopo aver assolto a tutte le obbligazioni societarie, verranno	TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE **Art. 19** **(Scioglimento della Società)** 1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori attribuendo loro tutti i poteri occorrenti per una sollecita liquidazione, e prescrivendo anche le particolari norme che debbono osservare nel corso di essa. 2. L'Assemblea fissa il compenso spettante al o ai Liquidatori. 3. Le somme che dovessero residuare dopo aver assolto a tutte le obbligazioni societarie, verranno distribuite al Socio.	TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE **Art. 20** **(Scioglimento della Società)** 1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori attribuendo loro tutti i poteri occorrenti per una sollecita liquidazione, e prescrivendo anche le particolari norme che debbono osservare nel corso di essa. 2. L'Assemblea fissa il compenso spettante al o ai Liquidatori. 3. Le somme che dovessero residuare dopo aver assolto a tutte le obbligazioni societarie, verranno

distribuite al Socio.		distribuite al Socio.
TITOLO VII NORME DI FUNZIONAMENTO **Art. 20** **(Foro competente)** 1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro di Roma.	TITOLO VII NORME DI FUNZIONAMENTO **Art. 20** **(Foro competente)** 1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro di Roma.	TITOLO VII NORME DI FUNZIONAMENTO **Art. 21** **(Foro competente)** 1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro di Roma.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI **Art. 21** **(Disposizioni finali)** 1.Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.	TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI **Art. 21** **(Disposizioni finali)** 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.	TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI **Art. 22** **(Disposizioni finali)** 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Che, con riferimento allo Statuto della nuova Società del patrimonio (la cui denominazione potrà essere "Roma Patrimonio" S.r.l.), si rendono necessarie alcune lievi modifiche di carattere formale volte ad adeguare i riferimenti normativi che descrivono il profilo giuridico della società e a richiamare alcune regole in materia di governance previste nella deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 30 marzo 2005, cui la stessa società è soggetta;

Che la proposta di modifica è quella che di seguito si riporta affiancata al testo vigente:

STATUTO ALLEGATO AL PROGETTO DI FUSIONE	PROPOSTA DI STATUTO CON MODIFICHE
Art.1 **(Denominazione)** 1.E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "PATRIMONIO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" società con unico socio. 2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis cod. civ. da parte del Comune di Roma. 3. La società si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di Corporate Governance, che regola il governo della medesima, con annessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.	**Art.1** **(Denominazione)** 1. **Ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento al comma quarto, è costituita in Roma la Società a responsabilità limitata con denominazione sociale "ROMA** PATRIMONIO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", società con unico socio, **investita di compiti correlati al trasporto pubblico locale ("TPL")che svolge la sua attività in favore del Comune di Roma di cui è emanazione organica ed ente strumentale.** 2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis cod. civ. da parte del Comune di Roma. 3. **Ai fini dell'esercizio e del mantenimento del "controllo analogo" il Comune di Roma svolge sulle attività sociali, poteri di direzione, coordinamento e supervisione di natura preventiva, in itinere e successiva. A tal fine, il Comune si avvale degli strumenti di raccordo strutturali e convenzionali contemplati dal presente statuto, dai contratti di servizio, dalle convenzioni stipulate e dai provvedimenti comunali pertinenti.** **4. La società, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di esercitare in modo omogeneo e strutturato sia il controllo analogo che la funzione di direzione e coordinamento di cui ai**

	summenzionati articoli del codice civile, si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di *Corporale Governance,* che regola il governo della medesima. **5. Oltre a ciò, la società predispone: (i) annualmente, una relazione previsionale aziendale ("RPA"), relativa all'attività della società e contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani d'investimento di breve e lungo periodo unitamente ad un'analisi di *"risk management";* (ii) trimestralmente, un *reporting* sull'andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione.**
Art.2 **(Sede)** 1. La Società ha sede in Roma. 2. E' di competenza dell'Organo Amministrativo il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune. 3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con decisione dei soci.	**Art. 2** **(Sede)** 1. La Società ha sede nel Comune di Roma. 2. **E' facoltà del socio istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie, agenzie e rappresentanze, in ragione dei servizi già affidati e nei limiti del vincolo di strumentalità che lega la società al Comune di Roma.**
Art.3 **(Domicilio dei soci)** 1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dalla dichiarazione depositata per l'iscrizione dei Soci nel registro delle imprese (ex. art. 2470 c.c.); è onere del Socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio. 2. E' onere di ciascuno degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, comunicare alla società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.	**Art. 3** **(Domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori)** 1. Il domicilio del socio, per i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante **nel Registro delle Imprese**. E' onere del socio comunicare alla Società il cambiamento del **proprio** domicilio. 2. E' onere **del socio**, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, comunicare alla società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione
Art.4 **(Attività sociale)** 1. La società svolge per il Comune di Roma le seguenti attività: - la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare (adempimenti fiscali, gestione canoni, etc.); - la verifica dell' integrità dei beni impiegati dalle aziende comunali del TPL e da altri soggetti (partecipazione ai collaudi e possibilità di verifiche ispettive), e nella relativa interlocuzione tecnica con gli utilizzatori, per la parte relativa alle manutenzioni straordinarie degli immobili stessi, curando in modo particolare il loro adeguamento alla normativa ambientale anche con	**Art.4** **(Attività sociale)** 1. La società svolge per il Comune di Roma le seguenti attività: - la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare **(a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali attività: adempimenti fiscali, gestione canoni, etc.);** - la verifica dell'integrità dei beni impiegati dalle aziende comunali del TPL e da altri soggetti, **con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla partecipazione ai collaudi e alla possibilità di verifiche ispettive** e la relativa interlocuzione tecnica con gli utilizzatori per la parte relativa alle manutenzioni straordinarie degli immobili stessi, curando in modo

l'impiego di tecniche e metodologie innovative in materia energetica, tra cui anche il fotovoltaico;	particolare il loro adeguamento alla normativa ambientale anche con l'impiego di tecniche e metodologie innovative in materia energetica, tra cui anche quella fotovoltaica;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti per il trasporto pubblico locale e la mobilità, anche attraverso atti di acquisto o di locazione;	- la progettazione esecutiva e/o definitiva, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti per il trasporto pubblico locale e la mobilità, anche attraverso atti di acquisto o di locazione
- la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate;	- la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati; l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate;
- l'attività di progettazione, consulenza ed analisi strategica di parcheggi, aree di sosta e piani di concessione in uso a terzi a qualsiasi titolo, di vendita, di acquisto, di ristrutturazione e di mutamento di destinazione d'uso di aree e porzioni immobiliari ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi;	- l'attività di progettazione esecutiva e/o definitiva, consulenza ed analisi strategica, di parcheggi, aree di sosta e piani di concessione in uso a terzi a qualsiasi titolo, di vendita, di acquisto, di ristrutturazione e di mutamento di destinazione d'uso di aree e porzioni immobiliari ricompresse nelle aree da adibire a parcheggi;
- la gestione dei servizi tecnici relativi all'indizione ed esecuzione di gare di appalto di opere, servizi e forniture, di contabilizzazione, di direzione lavori e di quant'altro afferente l'utilizzo delle aree ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi;	- la gestione dei servizi tecnici relativi all'indizione ed esecuzione di gare di appalto di opere, servizi e forniture, di contabilizzazione, di direzione lavori e di quant'altro afferente l'utilizzo delle aree ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi;
- la progettazione, pianificazione e gestione di interventi di finanziamento e/o cofinanziamento, pubblico e/o privato, da parte di istituti ed enti, nazionali ed internazionali, per programmi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree da adibire a parcheggi;	- la progettazione, pianificazione e gestione di interventi di finanziamento e/o cofinanziamento, pubblico e/o privato, da parte di istituti ed enti, nazionali ed internazionali, per programmi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree da adibire a parcheggi;
- la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership;	- la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership;
- lo sfruttamento sotto il profilo commerciale di tutti gli spazi relativi al patrimonio gestito (metropolitane, depositi, nodi di scambio);	- lo sfruttamento sotto il profilo commerciale di tutti gli spazi relativi al patrimonio gestito (metropolitane, depositi, nodi di scambio, etc.);
- la trasformazione urbanistica e la diversificazione di impianti/immobili non strumentali all'esercizio del TPL e della mobilità, con la loro alienazione o locazione anche attraverso la costituzione di un fondo immobiliare, in linea ed in coerenza con i fabbisogni strumentali e finanziari individuati per il trasporto pubblico locale e la mobilità del Comune di Roma;	- la trasformazione urbanistica e la diversificazione di impianti/immobili non strumentali all'esercizio del TPL e della mobilità, con la loro alienazione o locazione anche attraverso la costituzione di un fondo immobiliare, in linea ed in coerenza con i fabbisogni strumentali e finanziari individuati per il trasporto pubblico locale e la mobilità del Comune di Roma.
- la gestione dell'indebitamento finanziario verso il sistema creditizio, funzionalmente collegato all'attività descritta;	- la gestione dell'indebitamento finanziario verso il sistema creditizio, funzionalmente collegato alle attività descritte;
- il reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti, funzionalmente collegato all'attività descritta.	- il reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti, funzionalmente collegate alle attività descritte.
2. La società può svolgere altresì:	2. La società può svolgere altresì:
- ogni altro servizio ed attività funzionale o comunque correlata, connessa, complementare od affine alle attività principali di cui al precedente comma, ivi compresi i servizi e le attività dirette a facilitare e ad ottimizzare l'utilizzazione degli impianti civili ed industriali e dei loro magazzini, anche al fine del	- ogni altro servizio ed attività funzionale o comunque correlata, connessa, complementare od affine alle attività principali di cui al precedente comma, ivi compresi i servizi e le attività dirette a facilitare e ad ottimizzare l'utilizzazione degli impianti civili ed industriali e dei loro magazzini, anche al fine del

contenimento dei consumi energetici, del rispetto dei vincoli in materia ambientale, del contenimento delle emissioni/immissioni inquinanti ed in generale del rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, anche per conto terzi; - ogni altra attività amministrativa, di studio e di ricerca, di progettazione e formazione e consulenza in tutti i servizi ed attività di cui ai precedenti commi. 3. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado. 4. La Società potrà svolgere le suddette attività direttamente, affidandole ad altri soggetti o conferendo all'uopo incarichi professionali a persone fisiche o giuridiche qualificate nel settore o partecipando ad altre società, associazioni, consorzi o enti di qualsiasi natura aventi oggetto analogo, affine o complementare.	contenimento dei consumi energetici, del rispetto dei vincoli in materia ambientale, del contenimento delle emissioni/immissioni inquinanti ed in generale del rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, anche per conto terzi; - ogni altra attività amministrativa, di studio e di ricerca, di progettazione e formazione e consulenza in tutti i servizi ed attività di cui ai precedenti commi. 3. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado. 4. **La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'attività di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.** **5.** La Società potrà svolgere le attività di cui sopra, direttamente affidandole ad altri soggetti o conferendo all'uopo incarichi professionali a persone fisiche o giuridiche qualificate nel settore o partecipando ad altre società, associazioni, consorzi o enti di qualsiasi natura aventi oggetto analogo, affine o complementare
Art. 5 **(Durata)** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.	**Art.5** **(Durata)** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci
Art. 6 **(Capitale sociale)** Il capitale è fissato in Euro 240.000.000,00 (duecentoquarantamilioni e zero centesimi) suddiviso in quote come per legge.	**Art.6** **(Capitale sociale)** Il capitale è fissato in Euro 240.000.000,00 (duecentoquarantamilioni e zero centesimi) suddiviso in quote come per legge.

Art. 7- **(Finanziamento dei soci)** I soci possono provvedere —anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale - al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti effettuati in qualunque forma, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio, trasparenza bancaria ed in materia fiscale.	**Art.7** **(Finanziamento dei soci)** **Il socio può effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.**
Art. 8- **(Partecipazioni e loro trasferimento)** 1. Qualora il capitale sociale sia portato da più soci, il socio che intenda alienare a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, la propria partecipazione, costituire diritti reali di godimento o di garanzia nonché trasferire diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale deve ottenere il gradimento della Società. 2. In tal caso il socio deve comunicare, con lettera raccomandata inviata alla società, la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e le condizioni della cessione. 3. L'Organo Amministrativo dovrà, in ogni caso, essere autorizzata dal Comune di Roma. Qualora l'autorizzazione venga negata, il socio potrà esercitare il diritto di recesso nei limiti previsti dalla legge. 4. E' in facoltà del Comune di Roma indicare nel termine di 120 giorni altro soggetto acquirente.	**Art. 8** **(Partecipazioni e loro trasferimento)** **La Società, in quanto ente strumentale del Comune di Roma, dovrà mantenere la partecipazione totalitaria del Comune, è conseguentemente vietato il trasferimento della stessa.**
Art. 9 **(Organi della Società)** 1. Sono organi della Società: • l'Assemblea; • l'Organo amministrativo; • il Collegio Sindacale.	**Art. 9** **(Organi della Società)** 1. Sono organi della Società: • l'Assemblea; • l'Organo Amministrativo; • il Collegio Sindacale
Art. 10 **(Decisioni dei soci)** 1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 2. Sono di esclusiva competenza dei soci le seguenti decisioni: a) costituzione o dismissione di società, attività, servizi; b) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami d'azienda; c) approvazione del piano di valorizzazione dei cespiti di proprietà della società; d) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale della società di cui trattasi; e) la stipula di operazioni di indebitamento di tipo straordinario, intendendo per tali quelle di durata superiore a due anni o di importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi), nonché la costituzione di ipoteche. 3. Sono, inoltre di competenza dei soci le materie	**Art.10** **(Decisioni del socio)** 1. **Il socio decide** sulle materie riservate alla **sua** competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione. 2. **Su proposta dell'Organo amministrativo, sono adottate dal socio le deliberazioni aventi ad oggetto:** **a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;** **b) le modifiche dello Statuto;** **c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;** **d) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione** 3. Sono, inoltre di competenza **del socio** le materie

indicate nelle norme del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1.	indicate nelle norme del Codice di Corporate Governance, di cui all' art. 1 del presente statuto.
4. Ad esclusione delle materie per le quali la legge prevede che la decisione dei soci sia adottata con deliberazione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	4. **Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2479 cod. civ. III e IV comma, le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.**
5. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da uno o più componenti dell'organo amministrativo oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale .	5. Le decisioni **del socio** possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da uno o più componenti dell'Organo Amministrativo
In tal caso i promotori provvedono a sottoporre a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, al numero o all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione.	In tal caso il o i promotori provvedono a sottoporre al socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, al numero o all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio.
Il socio interpellato presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.	Il socio presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.
La decisione si intende validamente adottata quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.	La decisione si intende validamente adottata quando **il socio** abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.
La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata, a cura degli amministratori, tra gli atti della società e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.	La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata, a cura **dell'Organo Amministrativo,** tra gli atti della società e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci e a tutti i soci.	Della decisione adottata viene data comunicazione **all'Organo Amministrativo**, ai sindaci, **al socio e a tutti i soggetti indicati dal Codice di Corporate Governance**.
6. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto.	6. Le decisioni **del socio** possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto.
In tal caso ciascun socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; non è necessario che i soci sottoscrivano un identico testo ma è sufficiente che i testi per i quali viene espresso il consenso, abbiano tra loro lo stesso contenuto anche se non letteralmente identici.	In tal caso il socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
La decisione si intende validamente adottata quando un numero di soci pari alle maggioranze previste dalla legge abbia espresso e comunicato per iscritto, attraverso mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento, alla società il proprio	la decisione si intende validamente adottata quando **il socio** abbia espresso e comunicato per iscritto, attraverso mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento, alla società il proprio consenso; **l'astensione del socio è valutata come**

consenso. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata, a cura degli amministratori, tra gli atti della società e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale. Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci., a tutti i soci e a tutti i soggetti indicati dal Codice di Corporate Governance.	**voto negativo.** La documentazione da cui risulta il consenso **del socio** deve essere conservata, a cura **dell'Organo di Amministrazione,** tra gli atti della società e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale. Della decisione adottata viene data comunicazione all'organo amministrativo, ai sindaci, al socio e a tutti i soggetti indicati dal Codice di Corporate Governance.
Art. 11 **(Decisioni dei soci mediante delibera assembleare)** 1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma. 2. La convocazione è effettuata dal Presidente del consiglio d'amministrazione ovvero dall'amministratore unico ed in caso di inerzia dell'organo amministrativo da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, purché tali mezzi assicurino la prova dell'avvenuta ricezione. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. 3. In ogni caso l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipi (anche se per delega) l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci (ove nominati) ed i medesimi non si oppongano alla trattazione degli argomenti 4. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in assenza del Presidente, dall'Amministratore più anziano o in subordine dal soggetto designato dall'assemblea) o dall'Amministratore unico (in sua assenza dal soggetto designato dall'assemblea). Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e prende atto dei risultati delle votazioni. 5. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale. 6. L'intervento in assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i	**Art. 11** **(Decisioni dei soci mediante delibera assembleare)** 1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma. 2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico e, in caso di inerzia dell'Organo Amministrativo, **dal socio o dal Collegio Sindacale,** mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato al socio, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, **i sensi dell'art.3 che precede**. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. 3. In ogni caso l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipi, anche se per delega, l'intero capitale sociale **l'Organo Amministrativo** ed i sindaci **siano presenti o informati dell'assemblea e nessuno si opponga** alla trattazione degli argomenti 4. L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'Organo Amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in assenza del Presidente, dall'Amministratore più anziano o in subordine dal soggetto designato dall'Assemblea) o dall'Amministratore Unico (o in sua assenza dal soggetto designato dall'Assemblea). Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento **dell'adunanza** e prende atto dei risultati delle votazioni. 5. L'Assemblea nomina un segretario con la funzione di redigere il verbale. 6. L'intervento in Assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che

partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto. 8. L'Assemblea é convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. 9. L'assemblea è costituita e può validamente deliberare secondo le maggioranze prevista dalla legge.	tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 7. Il socio può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto. 8. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. 9. L'Assemblea è costituita e può validamente deliberare secondo le maggioranze prevista dalla legge.
Art 12 **(Amministrazione)** 1. La Società può essere amministrata da: a) un amministratore unico; b) un consiglio di amministrazione composto da tre membri; 2. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci. 3. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. 4. Gli amministratori sono rieleggibili. 5. Gli amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e quelli eventualmente indicati nel codice di Corporate Governance. 6. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso nomina un Amministratore Delegato al quale spetta la gestione ordinaria della Società con le deleghe allo scopo espressamente attribuitegli dal Consiglio, oltre a quelle direttamente spettantegli per legge.	**Art 12** **(Amministrazione)** 1. La Società può essere amministrata: a) da un Amministratore Unico, oppure b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; 2. L'Organo Amministrativo, è nominato direttamente dal socio Comune di Roma, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e resta in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. 3. Gli amministratori sono rieleggibili. 4. Gli amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e quelli eventualmente indicati nel codice di Corporate Governance 5. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione lo stesso, su indicazione del socio, nomina un Amministratore Delegato al quale spetta la gestione ordinaria della Società con le deleghe allo scopo espressamente attribuitegli dal Consiglio, oltre a quelle direttamente spettantegli per legge ed a quelle previste dal codice di Corporate Governance .

Art. 13 **(Decisioni del Consiglio di amministrazione)**	**Art. 13** **(Decisioni del Consiglio di Amministrazione)**
1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto appresso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 8.	1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto appresso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 10.
2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c., ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale, il cui verbale dovrà essere redatto da un Notaio.	2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio presso la sede sociale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 3 giorni prima dell'adunanza. In caso di motivata urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Presidente convoca presso la sede legale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica) , purché tali mezzi assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 3 giorni prima dell'adunanza. In caso di motivata urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione.	3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi	5. L'Amministratore Delegato rende conto, con apposita relazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite producendo un elenco degli atti più significativi adottati e si conforma alle norme derivanti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Codice di Corporate Governance, di cui all' art. 1 del presente Statuto.

il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 6. L'Amministratore Delegato rende conto con apposita relazione trimestrale al Consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite producendo un elenco degli atti più significativi adottati e si conforma alle norme derivanti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1. 7. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, rende conto con apposita relazione trimestrale al Socio Unico Comune di Roma delle attività svolte producendo un elenco degli atti più significativi adottati e si conforma alle norme derivanti del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1.	
Art. 14 **(Competenze degli amministratori)** 1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. 2. L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	**Art. 14** **(Competenze degli amministratori)** 1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente al socio. 2. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. 3. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, rende conto con apposita relazione trimestrale , al Socio Unico Comune di Roma, delle attività svolte producendo un elenco degli atti più significativi adottati e si conforma alle norme derivanti dal Codice di Corporate Governance, di cui all'art. I del presente Statuto.
	Art. 15 **(Relazione previsionale, reportistica e autorizzazioni dell'Assemblea)** 1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, predisporrà ed invierà al Comune di Roma una Relazione Previsionale Annuale (RPA), contenente le linee guida del piano industriale e di budget per l'anno successivo, la specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e la valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale. 2. La RPA di cui al comma precedente deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni programmate riguardanti: a) la progettazione, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti per il trasporto pubblico locale e la mobilità anche attraverso atti di acquisto o di locazione; b) la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione;

	c) la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership; d) la trasformazione urbanistica e la diversificazione di impianti/immobili non strumentali all'esercizio del TPL e della mobilità, con la loro alienazione o locazione anche attraverso la costituzione di un fondo immobiliare; e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società; f) costituzione o dismissione di società, attività, servizi; 3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini del "controllo analogo" di cui all'art. 113 del TUEL, esclusivamente le decisioni, nonché le eventuali e successive variazioni alle medesime, di cui al comma 2. 4. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, informa il Comune di Roma, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 del presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale. 5. Qualora la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori. 6. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa al Comune di Roma. 7. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
Art.15 **(Rappresentanza)** 1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e , nei limiti della delega ricevuta, all'Amministratore Delegato, ovvero all'Amministratore Unico, se nominato. 2. Il potere di rappresentanza può essere conferito dall'organo amministrativo a uno o più dei suoi membri con poteri delegati, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c..	**Art.16** **(Rappresentanza)** 1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega ricevuta, ovvero all'Amministratore Unico, se nominato. 2. Il potere di rappresentanza può essere conferito dall'Organo Amministrativo a uno o più dei suoi membri con poteri delegati, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c..

Art. 16 **(Controllo legale dei conti)** 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e di quelli eventualmente indicati nel codice di Corporate Governance di cui all'art.1. 2. L'assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente e determina la retribuzione annuale del Collegio, per tutta la durata del mandato. 3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 4. Il Comune di Roma deve essere preventivamente informato delle nomine del Collegio Sindacale. 5. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 6. L'assemblea dei soci potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale o ad un revisore ai sensi dell'art. 2409 *bis* c.c..	**Art. 16** **(Controllo legale dei conti)** 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e di quelli eventualmente indicati nel codice di Corporate Governance di cui all'art.1. 2. L'assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente e determina la retribuzione annuale del Collegio, per tutta la durata del mandato. 3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 4. Il Comune di Roma deve essere preventivamente informato delle nomine del Collegio Sindacale. 5. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 6. L'assemblea dei soci potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale o ad un revisore ai sensi dell'art. 2409 bis c.c..
	Art. 18 **(Esercizi sociali bilancio e distribuzione degli utili)** 1. Gli esercizi sociali hanno inizio con il 1° gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione Sociale. 3. Quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea, il bilancio con i relativi allegati verrà depositato presso la sede sociale a disposizione del socio unico Comune di Roma. 4. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 18 **(Recesso)** Il recesso può essere esercitato dal socio nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge.	**Art. 19** **(Recesso)** Il recesso può essere esercitato dal socio nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge.
Art. 19 **(Scioglimento)** In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, le norme per la liquidazione, la nomina e i poteri di uno o più liquidatori, saranno stabiliti dall'assemblea, nei limiti di legge e del codice di Corporate Governance.	**Art. 20** **(Scioglimento)** In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, le norme per la liquidazione, la nomina e i poteri di uno o più liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, nei limiti di legge e del codice di Corporate Governance.
	Art. 21 **(Foro Competente)** Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione, esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro di Roma.
Art.20 **(Norme di rinvio)** Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge."	**Art.22** **(Norme di rinvio)** Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Che sempre con riguardo allo Statuto della nuova Società del patrimonio, nelle more del perfezionamento dell'operazione che ne permetterà la costituzione, occorrerà sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il testo allegato, che verrà riportato in una separata proposta di provvedimento di Consiglio;

Che in esito alle deliberazioni di competenza dell'Assemblea, il progetto di riordino nelle sue diverse articolazioni potrà essere sottoposto agli ulteriori adempimenti di legge (comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui alla L. n. 428/1990 art. 47; termine per opposizione dei creditori di cui all'art. 2503, comma 2, c.c.), in modo tale da garantire che come previsto alla data del 30 novembre 2009 possano essere formalizzati gli atti di fusione e di costituzione tramite scissione di "agenzia" e nuova Società del patrimonio, con possibilità nel caso della nuova ATAC di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1 ° gennaio 2009;

Che, infine, tra le attività incluse nel perimetro della costituenda "agenzia" così come definito nei progetti di scissione e fusione approvati dai Consigli di Amministrazione a seguito di detti approfondimenti, figura "l'attività di progettazione – fino al livello attuativo – di reti, infrastrutture e servizi [...] del trasporto privato e pubblico", non precedentemente inclusa nel perimetro disegnato dalla deliberazione consiliare n. 36/2009;

Che l'attività di progettazione di cui al precedente capoverso rientra nel perimetro dei servizi "strumentali", per i quali l'agenzia fungerà da emanazione organica del Comune, mentre risulterebbero trovare una collocazione accessoria nel perimetro del soggetto gestore unitario, alla luce dei più volte richiamati criteri ispiratori del processo di riordino della deliberazione consiliare n. 36/2009;

Che pur convenendo sulla natura strumentale dell'attività di progettazione, si ritiene opportuno sottoporre la decisione circa la sua allocazione definitiva a una successiva valutazione, nell'ambito di un più generale riassetto del gruppo delle Società partecipate e controllate dal Comune di Roma volto a conseguire obiettivi di efficacia e efficienza;

Che si allegano in atti i seguenti documenti:

1.	Comunicazione del Dipartimento XV e dell'Assessore Pol. Econ. Fin. e di Bilancio	prot. n. 252	dell'8 aprile 2009;
2.	Comunicazione CDP	prot. n. 177	del 16 aprile 2009;
	acquisita dal Dipartimento XV	prot. n. RL/2107	del 29 aprile 2009;
3.	Comunicazione di ATAC	prot. n. 84446	del 18 giugno 2009;
	acquisita dal Dipartimento XV	prot. n. RL/3177	del 19 giugno 2009;
4.	Comunicazione di ATAC	prot. n. 99072	del 21 luglio 2009;
	acquisita dal Dipartimento XV	prot. n. RL/5412	del 21 luglio 2009;
5.	Comunicazione del Dipartimento VII e Ass. Pol. Mobilità	prot. n. QG/19318	del 19 giugno 2009;
	acquisita dal Dipartimento XV	prot. n. RL/3197	del 22 giugno 2009;
6.	Comunicazione di ATAC a Provincia di Rieti	prot. n. 76723	del 4 giugno 2009;
	acquisita dal Dipartimento XV	prot. n. RL/2905	del 4 giugno 2009;
7.	Comunicazione di ATAC a Provincia di Viterbo	prot. n. 76725	del 4 giugno 2009;
	acquisita dal Dipartimento XV	prot. n. RL/2906	del 4 giugno 2009;
8.	Convocazione Assemblea di ATAC	prot. n. 97836	del 17 luglio 2009;
	acquisita dal Dipartimento XV	prot. n. RL/5389	del 21 luglio 2009;
9.	Comunicazione di ATAC (Ass. ord. e straord.)	prot. n. 99056	del 21 luglio 2009;
	acquisita dal Dipartimento XV	prot. n. RL/5461	del 23 luglio 2009;

Atteso che in data 27 luglio 2009 il Direttore del Dipartimento XV – Politiche di Controllo del "Gruppo Comune di Roma" e Coordinamento delle iniziative per lo sviluppo economico della città ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: I. Paniccia";

Che in data 27 luglio 2009 il Direttore del Dipartimento VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente F.to: A. D'Armini";

Che in data 27 luglio 2009 il Dirigente della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente F.to: C. Mannino";

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

1. con riferimento ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (adeguamento compensi Società di revisione incaricata del controllo contabile), preso atto della documentazione pervenuta dagli amministratori della società, di approvare l'adeguamento dei compensi in essa indicato;
2. con riferimento al punto 1 dell'assemblea straordinaria, di autorizzare il voto favorevole del rappresentante del Comune all'approvazione del progetto di fusione e scissione allegato sub A, comprensivo delle rettifiche agli Statuti Societari di "Roma Servizi per la Mobilità S.r.l." e di Roma Patrimonio S.r.l. che nel testo risultante dopo le modifiche è allegato sub B) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, con provvedimento collegato e in tempi utili al perfezionamento delle varie operazioni di fusione e scissione di cui il progetto di riordino si compone, lo Statuto della Roma Patrimonio S.r.l. riportato al punto 2;
4. di provvedere successivamente alla eventuale valutazione dell'allocazione ottimale delle "attività di progettazione – fino al livello attuativo – di reti infrastrutture e servizi [...] del trasporto privato e pubblico", allocate nel perimetro della "Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.", così come definito nei progetti di scissione e fusione allegati, nell'ambito delle Società controllate dal Comune di Roma che svolgono già attività di pianificazione e progettazione delle reti.

Allegato A

DIPARTIMENTO XV
Direzione e Coordinamento
del "Gruppo Comune di Roma" e per le
Politiche Economiche e di Sviluppo
- 9 LUG 2009
Prot. N. R.L./ 5144

PROGETTO DI FUSIONI E SCISSIONI

I sottoscritti organi societari:

- Consiglio di Amministrazione di Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 550.518.240,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06341981006 (di seguito "**ATAC**"), società interamente posseduta dal Comune di Roma;
- Consiglio di Amministrazione di Trambus s.p.a., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 2.687.319,03, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06342621007 (di seguito "**Trambus**"), società interamente posseduta da ATAC;
- Consiglio di Amministrazione di Metropolitana di Roma s.p.a., in breve Met.Ro. s.p.a., con sede in Roma, capitale sociale € 2.080.000,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06043791000 (di seguito "**Met.Ro**"), società controllata da ATAC al 95,46% e che, come precisato di seguito, sarà interamente posseduta da ATAC alla data in cui le Assemblee straordinarie delle Società (come appresso definite) delibereranno l'approvazione del presente progetto di fusioni e scissioni;
- Amministratore Unico di ATAC Parcheggi s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 750.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale 07588361001 (di seguito "**ATAC Parcheggi**"), società interamente posseduta da ATAC;
- Amministratore Unico di ATAC Patrimonio s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 150.000.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale 08768991005 (di seguito "**ATAC Patrimonio**"), società interamente posseduta da ATAC;
- Amministratore Unico di Trambus Engineering s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 10.000,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 07662561005 (di seguito "**Trambus Engineering**"), società interamente posseduta da Trambus;
- Amministratore Unico di Trambus Electric s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 120.000,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 08269211002 (di seguito "**Trambus Electric**"), società interamente posseduta da Trambus.

ATAC, Trambus, Met.Ro., ATAC Parcheggi, ATAC Patrimonio, Trambus Engineering e Trambus Electric di seguito congiuntamente le "**Società**".

QUADRO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE DELLE SCISSIONI E FUSIONI

1. Il Comune di Roma ha il controllo totale diretto o indiretto di ATAC, Trambus, ATAC Parcheggi, ATAC Patrimonio, Trambus Engineering e Trambus Electric

essendo socio unico di ATAC che a sua volta è socio unico di: (i) Trambus, a sua volta socio unico di Trambus Engineering e Trambus Electric; e (ii) ATAC Parcheggi.

2. Il Comune di Roma ha il controllo indiretto di Met.Ro., essendo ATAC titolare di una partecipazione pari al 95,46% di Met.Ro.

   In data 4 giugno 2009 ATAC ha formalizzato alla Provincia di Viterbo la proposta di acquisto della partecipazione da quest'ultima detenuta in Met.Ro., pari al 3,04% del capitale sociale, la cui accettazione è in corso di formalizzazione da parte del Consiglio Provinciale. Copia di tale proposta di acquisto è conservata agli atti sociali di ATAC e sarà depositata, per quanto occorrer possa, presso la sede delle Società unitamente al presente progetto.

   La Provincia di Rieti, socio titolare di una partecipazione pari al 1,5% del capitale sociale di Met.Ro., con delibera del Consiglio Provinciale del 22 dicembre 2008, ha deliberato di dismettere la detta partecipazione. In data 4 giugno 2009 ATAC ha formalizzato alla Provincia di Rieti la proposta di acquisto della partecipazione pari al 1,5% di cui sopra, la cui accettazione è in corso di formalizzazione da parte del Consiglio Provinciale. Copia di tale documentazione è conservata agli atti sociali di ATAC e sarà depositata, per quanto occorrer possa, presso la sede delle Società unitamente al presente progetto.

3. ATAC, Trambus e Met.Ro sono aziende "*in house*" ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 4, lett. a) e comma 5, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali" o "TUEL").

4. Con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2009 (delibera n. 36) il Comune di Roma ha formulato gli indirizzi del progetto di riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale ("**TPL**") del Comune di Roma (di seguito il "**Riordino**").

5. Il Riordino, si pone nel più generale quadro di riordino del sistema delle partecipazioni detenute dal Comune di Roma, inserito nel piano di rientro derivante dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modifiche con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, e recepisce gli obiettivi di risanamento delle politiche di bilancio sancito dal Documento di Programmazione Finanziaria approvato dal Consiglio Comunale, alla luce delle specifiche e non più rinviabili esigenze inerenti il settore del trasporto pubblico locale.

6. Il Riordino, *inter alias*, prevede:

   6.1 la costituzione, mediante scissione parziale proporzionale di un ramo d'azienda compreso in ATAC, descritto nell'allegato A della delibera n. 36, di una società a responsabilità limitata, denominata "Roma servizi per la mobilità", interamente controllata dal Comune di Roma;

   6.2 la fusione per incorporazione in ATAC di Trambus e Met.Ro.;

   6.3 la riduzione delle partecipazioni detenute dalle società coinvolte nel Riordino, mediante l'autorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, ad

ATAC e Trambus ad effettuare l'incorporazione delle società di II livello totalmente controllate, ad eccezione di ATAC Patrimonio S.r.l.;

6.4 la ricollocazione sotto il diretto controllo del Comune di Roma della "società del patrimonio".

7. Il Riordino, pertanto, consisterà nelle seguenti operazioni societarie simultanee e connesse così cronologicamente riassunte:

7.1 Costituzione di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. mediante scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC costituito dal ramo d'azienda avente ad oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e privata, con attribuzione dell'intero capitale di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. al Comune di Roma, socio unico di ATAC, con decorrenza dall'iscrizione nel registro delle imprese di Roma dell'atto di scissione ("**Prima Scissione**");

7.2 Scissione parziale proporzionale di Met.Ro mediante assegnazione del compendio immobiliare costituito da un terreno avente una superficie complessiva di circa 5840 mq, ubicato nel Municipio XI, adiacente ferrovia Roma - Lidio, in prossimità della stazione Garbatella della linea "B" della metropolitana, a ATAC Patrimonio, con decorrenza dall'iscrizione nel registro delle imprese di Roma dell'atto di scissione ("**Seconda Scissione**");

7.3 Fusione per incorporazione di ATAC Parcheggi, interamente controllata da ATAC, in ATAC Patrimonio, interamente controllata da ATAC, con decorrenza dall'iscrizione nel registro delle imprese di Roma dell'atto di scissione ("**Prima Fusione**");

7.4 Costituzione di Patrimonio s.r.l. mediante scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC costituito da: il "progetto parcheggi"; il contratto di finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti del 13 ottobre 2005 e l'intera partecipazione detenuta in ATAC Patrimonio post Prima Fusione, con attribuzione dell'intero capitale della Patrimonio s.r.l. al Comune di Roma, con decorrenza dall'iscrizione nel registro delle imprese di Roma dell'atto di scissione ("**Terza Scissione**");

7.5 Fusione per incorporazione di Trambus Engineering e Trambus Electric nella controllante Trambus, con decorrenza dalle ore **23:58** del 31 dicembre 2009 ("**Seconda Fusione**");

7.6 Fusione per incorporazione di Trambus e Met.Ro nella controllante ATAC con decorrenza dalle ore **23:59** del 31 dicembre 2009 ("**Terza Fusione**").

8. Stante l'assetto societario delle Società, le scissioni e fusioni di cui al precedente punto 7 saranno attuate con la procedura semplificata di cui all'articolo 2505, c.c., richiamato dall'articolo 2506 *ter*, c.c..

9. Le scissioni e le fusioni di cui al precedente punto 7 consisteranno in operazioni simultanee e consequenziali nell'ambito di un'unica operazione che risulterà dal presente progetto, volta alla piena attuazione del Riordino. Le operazioni di

scissione e incorporazione descritte nel presente progetto saranno pertanto strettamente connesse tra loro così che, se una di esse non dovesse essere realizzata, ciò comporterà l'annullamento del presente progetto.

10. Il Comune di Roma con la delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2009 (delibera n. 36), sopra citata, per la scissione di cui al punto 7.1 che precede ha rinunciato ai termini di cui agli articoli 2501 *ter*, c.c., ultimo comma e 2501 *septies*, primo comma, c.c.. La rinuncia con comunicazione del Dipartimento XV del Comune di Roma datata 26 maggio 2009 è stata estesa anche alla fusione di cui al punto 7.6 che precede.

11. ATAC, con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 11 giugno 2009 ha rinunciato ai termini di cui agli articoli 2501 *ter*, c.c., ultimo comma e 2501 *septies*, primo comma, c.c..

    Trambus con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009 rinuncia ai termini di cui agli articoli 2501 *ter*, c.c., ultimo comma e 2501 *septies*, primo comma, c.c.

12. Nessuna delle Società è stata posta in liquidazione o è stata dichiarata fallita.

13. L'esercizio sociale di ciascuna delle Società decorre dal primo giorno del mese di gennaio fino al trentunesimo giorno del mese di dicembre di ciascun anno.

14. I bilanci delle Società assunti ai fini del presente progetto, ai sensi degli articoli 2501 *quater*, c.c. e 2506 *ter*, c.c., sono quelli chiusi al 31 dicembre 2008 approvati come segue:

    14.1 ATAC assemblea del 23 e 25 giugno 2009;

    14.2 Trambus assemblea del 17 giugno 2009;

    14.3 Met.Ro. assemblea del 17 giugno 2009;

    14.4 ATAC Parcheggi assemblea del 30 aprile 2009;

    14.5 ATAC Patrimonio assemblea del 30 aprile 2009;

    14.6 Trambus Engineering assemblea del 29 aprile 2009;

    14.7 Trambus Electric assemblea del 29 aprile 2009.

15. I bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società saranno depositati presso le sedi delle Società ai sensi dell'art 2501-septies, richiamato dall'art. 2506-ter, c.c..

16. Il primo bilancio annuale di ATAC post scissioni e fusioni riguarderà l'esercizio sociale iniziato il primo giorno del mese di gennaio 2009.

17. Il capitale sociale delle Società è interamente sottoscritto e versato.

18. L'oggetto sociale di ATAC, di cui all'articolo 5 del vigente statuto, a seguito della revisione della missione societaria di cui al Riordino sarà modificato nel senso riportato nel nuovo statuto allegato al presente progetto sotto la **lettera A** e la ragione sociale diventerà "Azienda per la mobilità del Comune di Roma società per azioni". Il testo del nuovo statuto tiene anche conto delle variazioni nel capitale sociale di

ATAC, per effetto delle scissioni nel seguito illustrate. Le altre modifiche dello statuto di ATAC non derivano dal Riordino.

Tutto quanto sopra premesso viene redatto il presente progetto di scissioni e fusioni, che ha come presupposto che alla data in cui si svolgeranno le assemblee straordinarie delle Società ATAC abbia acquistato l'intero controllo di Met.Ro., in virtù di quanto indicato nel precedente punto 2.

PRIMA SCISSIONE

I Società partecipanti alla Prima Scissione

Società scissa	Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 550.518.240,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06341981006, società interamente posseduta dal Comune di Roma;
Società beneficiaria	Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., società da costituirsi mediante scissione, con sede in Roma, capitale sociale € 10.000.000,00 diviso in quote ai sensi di legge, da iscriversi nel registro delle imprese di Roma.

II Statuto della società scissa.

Lo statuto di ATAC a seguito della Prima Scissione, sarà modificato per quanto attiene l'oggetto sociale, la denominazione nonché l'ammontare del capitale sociale. Le altre modifiche deliberate dal Comune di Roma non dipendono dalla Prima Scissione.

Lo statuto di ATAC aggiornato per effetto della presente scissione e per effetto delle altre operazioni di scissione e fusione contemplate nel presente progetto è allegato sotto la **lettera A**.

III Atto costitutivo e statuto di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

L'atto costitutivo di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. avrà il seguente contenuto:

Denominazione	Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.
Sede	Comune di Roma, via Ostiense n. 131L
Durata	Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. avrà durata fino al 31 dicembre 2080.
Oggetto sociale	La società ha per oggetto le seguenti attività: 1. pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, merci, logistica, sostenibile e ciclabile; 2. la società svolge principalmente le seguenti attività: - supporta l'Amministrazione del Comune di Roma ("AC"), per la predisposizione e gestione dei Contratti di Servizio tra A.C. e Gestori (società affidatarie dei servizi di TPL); - supporta l'A.C. nella pianificazione e progettazione - fino al

	livello attuativo - di reti, infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il controllo, il monitoraggio e l'informazione del trasporto privato e pubblico; - assicura le funzioni di gestione dei sistemi di monitoraggio e di informazione anche attraverso il presidio della centrale della mobilità; - assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie curandone l'intero processo attuattivo; - assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrativi al TPL (car sharing, bike sharing, etc.); - supporta l'A.C. per le attività di mobilità sostenibile e lo sviluppo/gestione degli altri sistemi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni; - cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore della mobilità ed ambiente; - garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta nel Comune di Roma (es. ZTL, bus turistici, sosta, bollino blu, servizio TAXI, etc.), nonché presidia i rapporti con gli utenti/clienti per l'informazione sui servizi di competenza; - gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi, anche associativi, del contesto politico-istituzionale locale e nazionale, sviluppa i rapporti con gli organi di informazione per tutti gli aspetti inerenti la mobilità con particolare riferimento ai servizi di competenza.
Patrimonio trasferito	A Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. viene trasferito la parte del patrimonio di ATAC descritto nel punto IV che segue, pari ad un valore di patrimonio netto di € 18.928.071,00 (diciottomilioninovecentoventottomilasettantuno), di cui € 10.000.000,00 (diecimilioni) sarà imputato a capitale sociale e la differenza, pari a € 8.928.071,00 (ottomilioninovecentoventottomilasettantuno) sarà imputata a riserve.
Capitale sociale	Il capitale sociale ammonta a € 10.000.000,00 ed è interamente attribuito al Comune di Roma, quale socio unico di ATAC.
Ripartizione utili	La ripartizione degli utili avverrà in proporzione alla quota di ciascun socio.
Statuto	Lo statuto di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. è allegato al presente progetto sotto la **lettera B**.

Organi Sociali

Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri tutti nominati dal Comune di Roma ai sensi dell'articolo 2449, c.c.

Il primo Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011, sarà nominato dal Comune di Roma al momento del perfezionamento dell'atto della Prima Scissione. In tale sede il Comune di Roma determinerà il compenso dovuto agli amministratori.

Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. disporrà di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Comune di Roma ai sensi dell'articolo 2449, c.c.

Il primo collegio sindacale, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011, sarà nominato dal Comune di Roma al momento del perfezionamento dell'atto della Prima Scissione. In tale sede il Comune di Roma determinerà il compenso dovuto ai sindaci.

Spese di costituzione

Le spese di costituzione saranno a carico di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

IV Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione a Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

La Prima Scissione assume a riferimento il bilancio di ATAC al 31 dicembre 2008, approvato dall'assemblea del 23 e 25 giugno 2009, come indicato nel punto 14.1 che precede.

A Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. viene trasferito, con la Prima Scissione, il ramo d'azienda rappresentato da:

- contratti e relative posizioni debitorie e creditorie in essere correlati alle seguenti attività:
  - pianificazione della mobilità pubblica e privata e primo livello di progettazione della rete in ordine alla compatibilità con la pianificazione regionale e Comunale;
  - studi e monitoraggi dei flussi di traffico privato e merci;
  - studi e progetti di traffico e segnaletica;
  - gestione e manutenzione dei sistemi specialistici di pianificazione della mobilità;
  - gestione e manutenzione di sistemi specialistici di pianificazione della mobilità.
- personale dipendente, per un numero complessivo di 299 unità, di cui 5 dirigenti;

— mobili, arredi e stampanti (plotter) afferenti al ramo trasferito.

L'elenco delle attività in corso trasferite è allegato al presente progetto sotto la **lettera C.**

Il valore netto contabile di tale ramo d'azienda, come risulta dal bilancio di ATAC alla data del 31 dicembre 2008, è il seguente:

	Valori in Euro
Immobilizzazioni materiali	
Mobili e arredi	299.000
Attrezzature industriali e commerciali	17.882
Crediti verso Clienti	
Crediti verso clienti	555.600
Crediti verso il Comune di Roma	20.057.862
Altri crediti	
Credito TFR nuova gestione presso Inps o Fondi Pensione	817.862
Crediti verso dipendeti	2.185
Disponibilità liquide	
Depositi bancari e postali	7.231.950
Totale Attivà	**28.982.342**
Debiti verso fornitori	
Debiti verso fornitori	2.002.505
Debiti verso il Comune di Roma	3.999.768
Altri debiti	
Debito vs Dipendenti per TFR nuova gestione Inps o Fondi Pensione	817.862
Debiti verso dipendeti per ferie non godute e ROL	201.114
Trattamento di Fine Rapporto	3.033.022
Totale Passivitá	**10.054.271**
Totale Patrimonio netto trasferito	**18.928.071**

Il patrimonio netto trasferito, ammontante a € 18.928.071,00, è pari al 3,32% del patrimonio netto di ATAC e comporterà, per quest'ultima, una riduzione delle seguenti voci del patrimonio netto:

- capitale sociale: € 10.000.000;
- avanzo di fusione: € 5.057;
- versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale: € 8.923.014.

V Assegnazione delle quote di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. - Rapporto di cambio

L'intera partecipazione al capitale sociale di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. è attribuita al Comune di Roma, socio unico di ATAC.

Stante quanto sopra, non vi è luogo al rapporto di cambio, ne a conguagli.

VI Data di partecipazione agli utili di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

Le quote di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. hanno godimento dalla data di costituzione della stessa.

VII Data di decorrenza degli effetti della Prima Scissione

Gli effetti della Prima Scissione, anche ai fini contabili, di bilancio e fiscali, decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di Prima Scissione nel registro delle imprese. Con tale iscrizione, Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. verrà ad esistenza e diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi a essa trasferiti mediante la Prima Scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

VIII Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Prima Scissione

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Prima Scissione.

SECONDA SCISSIONE

I Società partecipanti alla Seconda Scissione

Società scissa	Metropolitana di Roma s.p.a., società con unico socio, in breve Met.Ro. s.p.a., con sede in Roma, capitale sociale € 2.080.000,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06043791000, società interamente posseduta da ATAC;
Società beneficiaria	ATAC Patrimonio s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 150.000.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale 08768991005, società interamente posseduta da ATAC.

II Statuto della società scissa.

Lo statuto di Met.Ro a seguito della Seconda Scissione non sarà modificato.

III Statuto di ATAC Patrimonio

Lo statuto di ATAC Patrimonio s.r.l. a seguito della Seconda Scissione non sarà modificato.

IV Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione a ATAC Patrimonio

La Seconda Scissione assume a riferimento il bilancio di Met.Ro. al 31 dicembre 2008, approvato dall'assemblea del 17 giugno 2009 come indicato nel punto 14.3 che precede.

Ad ATAC Patrimonio viene trasferito, con la Seconda Scissione, il compendio immobiliare rappresentato da:

- terreno edificabile sito in Comune di Roma, località Garbatella, via Ostiense/via Libetta, della superficie di mq. 5.840 (cinquemilaottocentoquaranta) circa, distinto in catasto al foglio 823, con le particelle 16, 230 e 232.

Tale terreno fa parte delle aree interessate dal "Programma degli Interventi per le Aree Ostiense - Garbatella", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roma n. 10 del 28 febbraio 2003 e dal successivo "Accordo di Programma" sottoscritto nel dicembre 2004.

Il valore netto contabile di tale compendio immobiliare, come risulta dal bilancio di Met.Ro. alla data del 31 dicembre 2008, è pari ad € 1.940.000,00 (unmilionenovecentoquarantamila), e corrisponde al 10,26% del patrimonio netto di Met.Ro., e comporterà, per quest'ultima, una riduzione delle seguenti riserve di patrimonio netto disponibili:

- riserva di rivalutazione: € 113.627;
- riserva di scissione: € 1.826.373.

Parimenti, la beneficiaria ATAC Patrimonio imputerà tale aumento di patrimonio netto alle riserve disponibili.

V Assegnazione delle quote di ATAC Patrimonio - Rapporto di cambio

Poiché alla data in cui l'assemblea straordinaria di Met.Ro approverà la Seconda Scissione l'intero capitale sociale di Met.Ro. e di ATAC Patrimonio saranno detenuti da ATAC, e non comportando la scissione aumento del capitale sociale di ATAC Patrimonio, non vi è luogo ne ad attribuzioni di nuove quote, ne a rapporto di cambio, ne a conguaglio.

VI Data di decorrenza degli effetti della Seconda Scissione

Gli effetti della Seconda Scissione, anche ai fini contabili, di bilancio e fiscali, decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di Seconda Scissione nel registro delle imprese. Con tale iscrizione, ATAC Patrimonio diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al compendio immobiliare a essa trasferito mediante la Seconda Scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad esso relativi.

VII Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Seconda Scissione

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Seconda Scissione.

PRIMA FUSIONE

I Società partecipanti alla Prima Fusione

Società incorporante ATAC Patrimonio s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 150.000.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale 08768991005, società interamente posseduta da ATAC;

Società incorporata ATAC Parcheggi s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 750.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale 07588361001, società interamente posseduta da ATAC.

II **Statuto di ATAC Patrimonio**

Lo statuto di ATAC Patrimonio a seguito della Prima Fusione, sarà modificato per quanto attiene l'oggetto sociale.

Lo statuto di ATAC Patrimonio aggiornato per effetto della Prima Fusione è allegato sotto la **lettera D.**

III **Rapporto di cambio**

Essendo ATAC Patrimonio e Atac Parcheggi totalmente possedute da ATAC:

(i) non vi è luogo ad alcun rapporto di cambio;

(ii) le quote di ATAC Parcheggi saranno annullate per effetto della fusione;

(iii) il capitale sociale di ATAC Patrimonio non sarà modificato.

IV **Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali della Prima Fusione**

Gli effetti della Prima Fusione ai fini contabili, di bilancio e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2009.

V **Data di decorrenza degli effetti giuridici della Prima Fusione**

Gli effetti giuridici della Prima Fusione decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di Prima Fusione nel registro delle imprese.

VI **Trattamento riservato a particolari categorie di soci.**

Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote a cui riservare uno specifico trattamento.

VII **Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Prima Fusione.**

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Prima Fusione.

TERZA SCISSIONE

I **Società partecipanti alla Terza Scissione**

Società scissa Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 550.518.240,00, interamente versato, (ridotto a € 540.518.240,00 per effetto della Prima Scissione) iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06341981006, società interamente posseduta dal Comune di Roma;

Società beneficiaria Patrimonio s.r.l., società da costituirsi mediante scissione, con sede in Roma, capitale sociale € 240.000.000,00 diviso in quote ai sensi di legge, da iscriversi nel registro delle imprese di Roma.

II Statuto della società scissa.

Lo statuto di ATAC per effetto della Terza Scissione sarà modificato rispetto all'attuale versione, essenzialmente per quanto attiene l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale sociale.

Lo statuto modificato di ATAC, sia per effetto della Terza Scissione, sia per effetto delle altre operazioni di scissione e fusione previste nel presente progetto, è allegato sotto la **lettera A.**

III Atto costitutivo e statuto di Patrimonio Srl.

L'atto costitutivo di Patrimonio s.r.l. avrà il seguente contenuto:

Denominazione Patrimonio s.r.l.

Sede Comune di Roma, via della Stazione Laurentina n. 31.

Durata Patrimonio s.r.l. avrà durata fino al 31 dicembre 2080.

Oggetto sociale 1. La società svolge per il Comune di Roma le seguenti attività:

- la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare (adempimenti fiscali, gestione canoni, etc.);
- la verifica dell'integrità dei beni impiegati dalle aziende comunali del TPL e da altri soggetti (partecipazione ai collaudi e possibilità di verifiche ispettive), e nella relativa interlocuzione tecnica con gli utilizzatori, per la parte relativa alle manutenzioni straordinarie degli immobili stessi, curando in modo particolare il loro adeguamento alla normativa ambientale anche con l'impiego di tecniche e metodologie innovative in materia energetica, tra cui anche il fotovoltaico;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione, di nuovi impianti per il trasporto pubblico locale e la mobilità, anche attraverso atti di acquisto o di locazione;
- la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate;

- l'attività di progettazione, consulenza ed analisi strategica di parcheggi, aree di sosta e piani di concessione in uso a terzi a qualsiasi titolo, di vendita, di acquisto, di ristrutturazione e di mutamento di destinazione d'uso di aree e porzioni immobiliari ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi;
- la gestione dei servizi tecnici relativi all'indizione ed esecuzione di gare di appalto di opere, servizi e forniture, di contabilizzazione, di direzione lavori e di quant'altro afferente l'utilizzo delle aree ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi;
- la progettazione, pianificazione e gestione di interventi di finanziamento e/o cofinanziamento, pubblico e/o privato, da parte di istituti ed enti, nazionali ed internazionali, per programmi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree da adibire a parcheggi;
- la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership;
- lo sfruttamento sotto il profilo commerciale di tutti gli spazi relativi al patrimonio gestito (metropolitane, depositi, nodi di scambio);
- la trasformazione urbanistica e la diversificazione di impianti/immobili non strumentali all'esercizio del TPL e della mobilità, con la loro alienazione o locazione anche attraverso la costituzione di un fondo immobiliare, in linea ed in coerenza con i fabbisogni strumentali e finanziari individuati per il trasporto pubblico locale e la mobilità del Comune di Roma;
- la gestione dell'indebitamento finanziario verso il sistema creditizio, funzionalmente collegato alle attività descritte;
- il reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti, funzionalmente collegate alle attività descritte;

2. La società può svolgere altresì:

- ogni altro servizio ed attività funzionale o comunque correlata, connessa, complementare od affine alle attività principali di cui al precedente comma, ivi compresi i servizi e le attività dirette a facilitare e ad ottimizzare l'utilizzazione degli impianti civili ed industriali e dei loro magazzini, anche al fine del contenimento dei consumi energetici, del rispetto dei vincoli in materia ambientale, del contenimento delle emissioni/immissioni inquinanti ed in generale del rispetto

delle norme e delle prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, anche per conto terzi;

- ogni altra attività amministrativa, di studio e di ricerca, di progettazione e formazione e consulenza in tutti i servizi ed attività di cui ai precedenti commi.

3. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

4. La società potrà svolgere le suddette attività direttamente, affidandole ad altri soggetti o conferendo all'uopo incarichi professionali a persone fisiche o giuridiche qualificate nel settore o partecipando ad altre società associazioni, consorzi o enti di qualsiasi natura aventi oggetto analogo, affine o complementare.

Patrimonio trasferito

A Patrimonio s.r.l. viene trasferita la parte del patrimonio di ATAC descritto nel punto IV che segue, pari ad un valore di patrimonio netto di € 247.392.465,00 (duecentoquarantasettemilionitrecentonovantaduemilaquattrocentosessantacinque), di cui € 240.000.000,00 (duecentoquarantamilioni) sarà imputato a capitale sociale e la differenza, pari a € 7.392.465,00 (settemilionitrecentonovantaduemilaquattrocentosessanta-cinque) sarà imputata a riserve.

Capitale sociale

Il capitale sociale di € 240.000.000,00 è interamente attribuito al Comune di Roma, quale socio unico di ATAC.

Ripartizione utili

La ripartizione degli utili avverrà in proporzione alla quota di ciascun socio.

Statuto

Lo statuto di Patrimonio s.r.l. è allegato al presente progetto sotto la **lettera E**.

Organi Sociali

La Patrimonio s.r.l. sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri tutti nominati dal Comune di Roma ai sensi dell'articolo 2449, c.c.

Il primo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011, sarà nominato dal Comune di Roma al momento del perfezionamento dell'atto di Terza Scissione. In tale sede il Comune di Roma determinerà il compenso dovuto agli amministratori.

La Patrimonio s.r.l. disporrà di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti nominati tutti nominati dal Comune di Roma ai sensi dell'articolo 2449, c.c.

Il primo collegio sindacale, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011, sarà nominato dal Comune di Roma al momento del perfezionamento dell'atto di Terza Scissione. In tale sede il Comune di Roma determinerà il compenso dovuto ai sindaci.

Spese di costituzione Le spese di costituzione saranno a carico di Patrimonio s.r.l..

IV Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione a Patrimonio s.r.l.

L'operazione di scissione assume a riferimento il bilancio di ATAC al 31 dicembre 2008, approvato dall'assemblea del 23 e 25 giugno 2009 come indicato nel punto 14.1 che precede.

A Patrimonio viene trasferito, con la Terza Scissione, il ramo d'azienda composto da:

- l'intera partecipazione detenuta in ATAC Patrimonio, così come risultante a seguito della Prima Fusione;
- personale dipendente, per un numero complessivo di 12 unità, di cui 1 dirigente;
- l'importo residuo del debito finanziario contratto con la Cassa Depositi e Prestiti in data 13 ottobre 2005;
- i contratti derivati (due Interest Rate Swap e due Collar Swap) posti in essere con le controparti Unicredit e BIIS, a copertura del rischio di oscillazione dei flussi di cassa legati al rimborso del debito finanziario verso Cassa Depositi e Prestiti di cui al punto precedete. Tali contratti presentano alla data del 31 dicembre 2008 un valore di mercato negativo per complessivi € 6.558.718.
- tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai progetti parcheggi attualmente in carico ad ATAC relativi alla progettazione e realizzazione dei seguenti parcheggi:

Parcheggio	Committente	Commessa	Status	Riferimento
Casaletto	Comune di Roma		Progetto definitivo da rivedere	Deliberazione Consiglio Comunale n.221 del 23-09-1997
Ampliamento Rebibbia	Comune di Roma	12053	in fase di cantierizzazione	O.C.D. n 46 del 27-07-2007
Monti Tiburtini Ovest	Comune di Roma	13039	gara sospesa	Ordinanza del Sindaco delegato n 129 del 27-11-2008
Aosta	Commessa interna ATAC	13027	progetto definitivo	Ordinanza del Sindaco delegato n 129 del 27-11-2008
Baronio	Commessa interna ATAC	13028	progetto definitivo	Commessa interna
Parri	Commessa interna ATAC	13039	Progetto preliminare	Ordinanza del Sindaco delegato n 129 del 27-11-2008
Emo	Commessa interna ATAC	13039	Progetto preliminare	Commessa interna
Tor di Valle - Tarantelli	Commessa interna ATAC	13039	Progetto preliminare in corso	Ordinanza del Sindaco delegato n 129 del 27-11-2008
Anagnina	Commessa interna ATAC	13039	Progetto preliminare in corso	Ordinanza del Sindaco delegato n.129 del 27-11-2008
Laurentina	Commessa interna ATAC	13039	Progetto preliminare in corso	Ordinanza del Sindaco delegato n 129 del 27-11-2008
Saxa Rubra	Commessa interna ATAC	13039	Progetto preliminare in corso	Ordinanza del Sindaco delegato n 129 del 27-11-2008
Acilia Sud	Commessa interna ATAC	13039	Progetto preliminare in corso	Ordinanza del Sindaco delegato n 129 del 27-11-2008
Panoli	Commessa interna ATAC	13039	Progetto preliminare in corso	Commessa interna

Il valore contabile del ramo d'azienda e dei cespiti oggetto di scissione, come risulta dal bilancio di ATAC alla data del 31 dicembre 2008, è il seguente, con la precisazione

che il valore della partecipazione esposto è quello risultante a seguito della Prima Fusione; tale valore è stato determinato come somma algebrica del valore contabile della partecipazione in ATAC Patrimonio più il valore contabile della partecipazione in ATAC Parcheggi:

	Valori in Euro
Immobilizzazioni finanziarie	
Partecipazione in ATAC Patrimonio	410.639.691
Altri crediti	
Crediti vs dipendenti	2.185
Totale Attivà	**410.641.876**
Debiti vs altri finanziatori	
Cassa Depositi e Prestiti	160.015.276
TFR	3.033.022
Debiti verso il personale	
Debiti per ferie e ROL	201.114
Totale Passività	**163.249.411**
Totale Patrimonio Netto trasferito	**247.392.465**

Il patrimonio netto trasferito, ammontante a € 247.392.465,00, è pari al 43,43% del patrimonio netto di ATAC e comporterà, per quest'ultima, una riduzione delle seguenti voci del patrimonio netto:

- capitale sociale: € 240.000.000;
- avanzo di fusione: € 66.282;
- versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale: € 7.326.183.

V Assegnazione delle quote di Patrimonio s.r.l. - Rapporto di cambio

L'intera partecipazione al capitale sociale di Patrimonio s.r.l. è attribuita al Comune di Roma, socio unico di ATAC.

Stante quanto sopra, non vi è luogo a rapporto di cambio, ne a conguagli.

VI Data di partecipazione agli utili di Patrimonio s.r.l.

Le quote di Patrimonio s.r.l. hanno godimento dalla data di costituzione della stessa.

VII Data di decorrenza degli effetti della Terza Scissione

Gli effetti della Terza Scissione, anche ai fini contabili, di bilancio e fiscali, decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto della Terza Scissione nel registro delle imprese. Con tale iscrizione, Patrimonio s.r.l. verrà ad esistenza e diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi a essa trasferiti mediante la scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

VIII Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Terza Scissione

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Terza Scissione.

SECONDA FUSIONE

I Società partecipanti alla Seconda Fusione

Società incorporante	Trambus s.p.a., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 2.687.319,03, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06342621007, società interamente posseduta da ATAC.
Società incorporate	Trambus Engineering s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 10.000,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 07662561005, società interamente posseduta da Trambus; Trambus Electric s.r.l., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 120.000,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 08269211002, società interamente posseduta da Trambus.

II Statuto di Trambus

Lo statuto di Trambus a seguito della Seconda Fusione, non sarà modificato rispetto al testo vigente.

III Rapporto di cambio

Essendo Trambus Engineering e Trambus Electric totalmente possedute da Trambus:

(i) non vi è luogo ad alcun rapporto di cambio;

(ii) le quote di Trambus Engineering e Trambus Electric saranno annullate per effetto della fusione;

(iii) il capitale sociale di Trambus non sarà modificato.

IV Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali della Seconda Fusione

Gli effetti della Seconda Fusione ai fini contabili, di bilancio e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2009.

V Data di decorrenza degli effetti giuridici della Seconda Fusione

Gli effetti giuridici della Seconda Fusione decorreranno dalle ore 23,58 del 31 dicembre 2009.

VI Trattamento riservato a particolari categorie di soci.

Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote a cui riservare uno specifico trattamento.

VII Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Seconda Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Seconda Fusione.

TERZA FUSIONE

I Società partecipanti alla Terza Fusione

Società incorporante Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 550.518.240,00, interamente versato, (ridotto a € 300.518.240,00 per effetto della Prima Scissione e della Seconda Scissione) iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06341981006, società interamente posseduta dal Comune di Roma;

Società incorporate Trambus s.p.a., società con unico socio, con sede in Roma, capitale sociale € 2.687.319,03, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06342621007, società interamente posseduta da ATAC.

Metropolitana di Roma s.p.a., società con unico socio, in breve Met.Ro. s.p.a., con sede in Roma, capitale sociale € 2.080.000,00, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il codice fiscale e partita IVA 06043791000, società interamente posseduta da ATAC.

II Statuto di ATAC

Lo statuto di ATAC a seguito della Terza Fusione, non sarà modificato rispetto alla versione che il medesimo assumerà in dipendenza della Prima Scissione e della Seconda Scissione. Le altre modifiche deliberate dal Comune di Roma non dipendono dalla Terza Fusione.

Lo statuto modificato di ATAC aggiornato è allegato sotto la **lettera A**.

III Rapporto di Cambio

Essendo Trambus e Met.Ro. totalmente possedute da ATAC:

(i) non vi è luogo ad alcun rapporto di cambio;

(ii) le azioni di Trambus e Met.Ro. saranno annullate per effetto della Terza Fusione;

(iii) il capitale sociale di ATAC non sarà modificato.

IV Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali della Terza Fusione

Gli effetti della Terza Fusione ai fini contabili, di bilancio e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2009.

V Data di decorrenza degli effetti giuridici della Terza Fusione

Gli effetti giuridici della Terza Fusione decorreranno dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2009.

VI Trattamento riservato a particolari categorie di soci.

Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote a cui riservare uno specifico trattamento.

VII Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Terza Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Terza Fusione.

POSTILLA (1): ANNULLA "SCISSIONE", SOSTITUISCI "FUSIONE", P.A.

Elenco Allegati

Allegato A	Statuto aggiornato di ATAC.
Allegato B	Statuto di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l..
Allegato C	Elenco delle attività in corso trasferite a favore di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l..
Allegato D	Statuto di ATAC Patrimonio.
Allegato E	Statuto di Patrimonio s.r.l..

Per il Consiglio di Amministrazione di Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a.:

Firma _____

Nome e qualifica Massimo Tabacchiera - Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Trambus s.p.a.:

Firma _____

Nome e qualifica Raffaele Morese – Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Metropolitana di Roma s.p.a., in breve Met.Ro. s.p.a.:

Firma 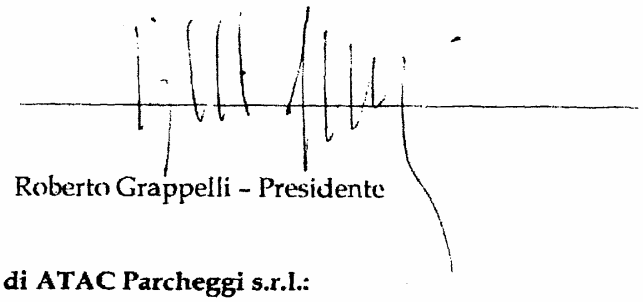

Nome e qualifica Roberto Grappelli - Presidente

L'Amministratore Unico di ATAC Parcheggi s.r.l.:

Firma 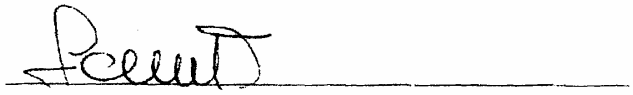

Nome Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di ATAC Patrimonio s.r.l.:

Firma

Nome Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di Trambus Engineering s.r.l.:

Firma 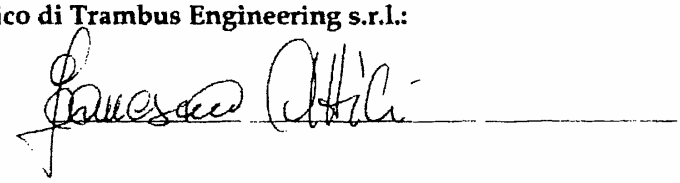

Nome Francesco Attili

L'Amministratore Unico di Trambus Electric s.r.l.:

Firma 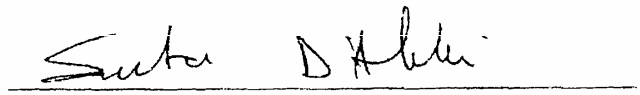

Nome Salvatore D'Aliberti

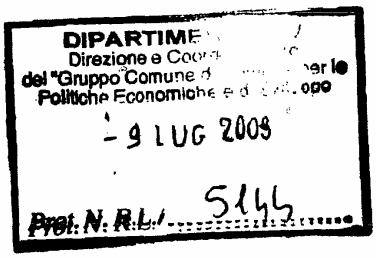

STATUTO

Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E DOMICILIO

Art. 1
(Costituzione della Società)

1. Ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è costituita in Roma la Società a responsabilità limitata con denominazione sociale "Roma servizi per la mobiltà S.r.l.", società con unico socio, investita dei compiti relativi al trasporto pubblico locale, svolge la sua attività in favore del Comune di Roma di cui è emanazione organica ed ente strumentale.
2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 - *bis* cod. civ. da parte del Comune di Roma.
3. Al fini dell'esercizio e del mantenimento del controllo analogo il Comune di Roma svolge sulle attività sociali, poteri di direzione, coordinamento e supervisione di natura preventiva, in itinere e successiva. A tal fine, il Comune si avvale degli strumenti di raccordo strutturali e convenzionali contemplati dal presente statuto, dai contratti di servizio, dalle convenzioni stipulate e dai provvedimenti comunali pertinenti.
4. La società, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di esercitare in modo omogeneo e strutturato sia il controllo che la funzione di direzione e coordinamento di cui ai summenzionati articoli, si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di *Corporate Governance*, che regola il governo della medesima.
5. Oltre a ciò, la società predispone: (i) annualmente, una relazione previsionale aziendale (RPA), relativa all'attività della società e contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani d'investimento di breve e lungo periodo unitamente ad un'analisi di *"risk managment"*; (ii) trimestralmente, un *reporting* sull'andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione.

Art. 2
(Sede della Società)

1. La Società ha sede in Roma.
2. E' facoltà dei soci istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, in ragione dei servizi già affidati e nei limiti del vincolo di strumentalità che lega la società al Comune di Roma.

Art. 3
(Durata della Società)

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 4
(Domicilio dei Soci)

1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dalla dichiarazione depositata per l'iscrizione dei Soci nel registro delle imprese (ex. art. 2470 c.c.); è onere del Socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio.
2. E' onere di ciascuno degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, comunicare alla società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo email per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

TITOLO II
OGGETTO

Art. 5
(Oggetto)

La società ha per oggetto le seguenti attività:
1. pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, merci, logistica, sostenibile e ciclabile;
2. La società svolge principalmente le seguenti attività:
- Supporta l'Amministrazione del Comune di Roma ("A.C.") per la predisposizione e gestione dei Contratti di Servizio tra A.C. e Gestori (società affidatarie dei servizi di TPL);
- Supporta l'A.C. nella pianificazione e progettazione -fino al livello attuativo- di reti, infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il controllo, il monitoraggio e l'informazione del trasporto privato e pubblico;
- Assicura le funzioni di gestione dei sistemi di monitoraggio e di informazione anche attraverso il presidio della centrale della mobilità;
- Assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie curandone l'intero processo attuattivo;
- Assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrativi al TPL (car sharing, bike sharing, etc.);
- Supporta l'A.C. per le attività di mobilità sostenibile ed per lo sviluppo/gestione degli altri sistemi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni;
- Cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore della mobilità ed ambiente;
- Garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta nel Comune di Roma (es. ZTL, bus turistici, sosta, bollino blu, servizio TAXI, etc.), nonché presidia i rapporti con gli utenti/clienti per l'informazione sui servizi di competenza;
- Gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi, anche associativi, del contesto politico-istituzionale locale e nazionale, sviluppa i rapporti con gli organi di informazione per tutti gli aspetti inerenti la mobilità con particolare riferimento ai servizi di competenza.
3. La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al RD. 22 aprile 1940 n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e l'attività di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società avente requisiti diversi da quelli della presente società.

TITOLO III
CAPITALE SOCIALE

Art. 6
(Capitale sociale)

1.Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000.000,00 (diecimilioni e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.
2. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 2467 codice civile.

Art. 7
(Partecipazione e loro trasferimento)

1. La società, in quanto ente strumentale del Comune di Roma, dovrà mantenere la partecipazione totalitaria del Comune, è conseguentemente vietato il trasferimento della stessa.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Art. 8
(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:
   - l'Assemblea;
   - l'Organo amministrativo;
   - il Collegio Sindacale.

Art. 9
(Decisioni dei soci)

1. Il socio decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.
2. Su proposta dell'organo amministrativo, sono adottate dall'assemblea dei soci le deliberazioni aventi ad oggetto:
   a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
   b) le modifiche dello Statuto;
   c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
   d) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.
3. Sono, inoltre, di competenza del socio le materie indicate nelle norme del Codice di *Corporate Governance*, di cui all'art.1 del presente Statuto.
4. Ad esclusione delle materie per le quali la legge prevede che la decisione dei soci sia adottata con deliberazione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
5. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da uno o più componenti dell'organo amministrativo.
In tal caso, i promotori provvedono a sottoporre al socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, al numero o all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione.
La comunicazione sarà del pari considerata effettuata, ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.
Il socio interpellato presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si intende validamente adottata quando il socio abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra. L'astensione del socio è valutata come voto negativo.
La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata tra gli atti della società a cura degli amministratori, e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci e al socio.
6. Le decisioni del socio possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto.
In tal caso, il socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La decisione si intende validamente adottata quando un numero il socio abbia espresso e comunicato per iscritto alla società il proprio consenso, attraverso mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento.
La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata, a cura degli amministratori, tra gli atti della società, e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci, a tutti i soci e a tutti i soggetti indicati dal Codice di *Corporate Governance.*

Art. 10

(Decisioni dei soci mediante delibera assembleare)

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in caso di inerzia dell'organo amministrativo dal socio unico. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato al socio al domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso che nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
3. In ogni caso, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, anche se per delega, e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, ed i medesimi non si oppongano alla trattazione degli argomenti.
4. L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza del Presidente, dall'Amministratore più anziano o, ancora in subordine, dal soggetto designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e prende atto dei risultati delle votazioni.
5. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale.
6. L'intervento in Assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che i medesimi possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'Assemblea ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
7. Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto.

8. L'Assemblea é convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato, o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
9. L'Assemblea è costituita e può validamente deliberare secondo le maggioranze previste dalla legge.

Art. 11
(Amministrazione)

1. La Società é amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
2. Gli Amministratori, ivi compreso il Presidente, sono nominati direttamente dal socio Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.
3. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
4. Gli Amministratori sono rieleggibili.
5. Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e quelli espressamente indicati nel codice di *Corporate Governance.*

Art. 12
(Decisioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione, su indicazione del socio Comune di Roma, nomina un Amministratore Delegato al quale spetta la gestione ordinaria della Società con le deleghe allo scopo espressamente attribuitegli dal Consiglio, oltre a quelle direttamente spettantegli per legge e quelle previste dal codice di Corporate Governance.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto appresso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 9.
3. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c., ovvero quando lo richieda la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale, il cui verbale dovrà essere redatto da un Notaio.
4. Il Presidente convoca il Consiglio presso la sede legale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), purché tali mezzi assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.
5. In caso di motivata urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), purché tali mezzi assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

8. L'Amministratore Delegato rende conto, con apposita relazione trimestrale al Consiglio, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite producendo un elenco degli atti più significativi adottati, e si conforma alle norme derivanti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Codice di *Corporate Governance,* di cui all'art.1 del presente Statuto.
9. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, rende conto delle attività svolte con apposita relazione trimestrale al Socio Unico Comune di Roma, producendo un elenco degli atti più significativi adottati, e si conforma alle norme derivanti del Codice di *Corporate Governance,* di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 13
(Competenze degli Amministratori)

1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di tutti i poteri necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'organo assembleare può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Art. 14
(Relazione previsionale, reportistica e autorizzazioni dell'Assemblea)

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, predisporrà ed invierà al Comune di Roma una Relazione Previsionale Annuale (RPA), contenente le linee guida del piano industriale e di *budget* per l'anno successivo, la specificazione dei costi e degli investimenti preventivati, e la valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale.
2. La RPA di cui al comma precedente deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni programmate riguardanti:
a) costituzione o dismissione di società, attività, servizi;
b) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami di azienda;
c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società;
d) implementazione e la pianificazione della mobilità pubblica e privata nell'area metropolitana;
e) sistema integrato di controllo del traffico.
3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini del controllo analogo di cui all'art. 113 del TUEL, esclusivamente le decisioni, nonché le eventuali, successive, variazioni alle medesime, di cui al comma 2.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Comune di Roma, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1, comma 4, del presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale.
5. Qualora la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori.
6. Il Consiglio di Amministrazione, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa al Comune di Roma.
7. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 15
(Rappresentanza della Società)

1. La rappresentanza legale e processuale della Società nonché l'uso della firma sociale competono al Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega ricevuta, ovvero all' Amministratore Unico, se nominato.

Art. 16
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati dal Comune di Roma, ex art 2449 c.c., che dureranno in carica tre esercizi.
2. L'Assemblea fissa il compenso loro spettante.
3. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.
4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* c.c., ed esercita il controllo contabile sulla Società.

TITOLO V
BILANCIO ED UTILI

Art. 17
(Documenti del bilancio)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione Sociale.
3. Quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea, il bilancio con i relativi allegati verrà depositato presso la sede sociale a disposizione del socio unico Comune di Roma.
4. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 10, comma 8..

Art. 18
(Distribuzione degli utili ai Soci)

1. L' Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili al Socio. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
2. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 19
(Scioglimento della Società)

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori attribuendo loro tutti i poteri occorrenti per una sollecita liquidazione, e prescrivendo anche le particolari norme che debbono osservare nel corso di essa.
2. L'Assemblea fissa il compenso spettante al o ai Liquidatori.
3. Le somme che dovessero residuare dopo aver assolto a tutte le obbligazioni societarie, verranno distribuite al Socio.

TITOLO VII
NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 20
(Foro competente)

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro di Roma.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione di Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a.:

f.to Massimo Tabacchiera

Nome e qualifica Massimo Tabacchiera - Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Trambus s.p.a.:

f.to Raffaele Morese

Nome e qualifica Raffaele Morese - Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Metropolitana di Roma s.p.a., in breve Met.Ro. s.p.a.:

f.to Roberto Grappelli

Nome e qualifica Roberto Grappelli - Presidente

L'Amministratore Unico di ATAC Parcheggi s.r.l.:

f.to Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di ATAC Patrimonio s.r.l.:

f.to Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di Trambus Engineering s.r.l.:

f.to Francesco Attili

L'Amministratore Unico di Trambus Electric s.r.l.:

f.to Salvatore D'Aliberti

DIPARTIMENTO XV
Direzione e Coordinamento
del "Gruppo Comune di Roma" e per le
Politiche Economiche e di Sviluppo
9 LUG 2009
Prot. N. R.L./ 5144

STATUTO DI ATAC S.p.A.

TITOLO I

Costituzione, sede, durata, domicilio, oggetto

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

1. Ai sensi dell'art. 113, commi 4, lett. a) 5 lett. c) e 13 del Testo Unico Enti Locali, è costituita una società per azioni con la denominazione **"AZIENDA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI ROMA SOCIETÀ PER AZIONI"** in breve **"ATAC S.P.A."**.

2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis cod. civ. da parte del Comune di Roma.

3. La società si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di Corporate Governance, che regola il governo della medesima, con annessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

(Sede)

1. La società ha sede legale in Roma.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia o all'estero.

Articolo 3

(Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4

(Domicilio dei soci)

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 5

(Oggetto sociale)

1. La società svolge per il Comune di Roma attività di:

a) progettazione di reti e di sistemi di mobilità;

b) progettazione, realizzazione e gestione di linee di trasporto in sede propria, riservata o promiscua, metroferroviarie, tramviarie e filoviarie;

c) gestione operativa, anche in forma indiretta, del servizio di trasporto pubblico di persone secondo la normativa di legge e secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale;

d) gestione unitaria del sistema tariffario integrato;

e) svolgimento di qualsiasi servizio ed attività funzionale, in qualsiasi modo correlata, connessa, complementare o affine al servizio di trasporto pubblico di persone, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progettazione, realizzazione e gestione di stazioni metro-

ferroviarie, autostazioni, impianti e di parcheggi;
- valorizzazione e commercializzazione di aree, impianti e mezzi, anche mediante acquisizione di partnership;
- progettazione, realizzazione, utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità anche mediante l'uso di tecnologie legate alla telefonia mobile;
- gestione dei sistemi di ticketing anche mediante affidamento a terzi;
- gestione del servizio di vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico;
- gestione delle attività antievasione ed antielusione tariffaria;
- gestione della sosta e delle attività complementari e strumentali alla regolazione della mobilità:

2. La società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante delle attività di cui al comma precedente per conto del socio Comune di Roma.

3. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Roma, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. e nel rispetto del successivo art. 15, la società può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società o la partecipazione a società di capitali controllate o collegate, o la partecipazione anche di minoranza di società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

4. La società promuove iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico.

5. La società può altresì coordinarsi e associarsi con altre Aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

6. La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al RD. 22 aprile 1940 n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e l'attività di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società avente requisiti diversi da quelli della presente società.

7. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
8. La società assicura agli utenti e ai cittadini la partecipazione e le informazioni inerenti i servizi gestiti, individuando le forme di opportuna partecipazione dei cittadini.

TITOLO II

Capitale sociale, azioni, obbligazioni

Articolo 6

(Capitale sociale e azioni)

1. Il capitale sociale, interamente pubblico, è di euro **300.518.240,00 (trecentomilionicinquecentodiciottomiladuecentoquaranta e zero centesimi) ed è rappresentato da numero 300.518.240** (trecentomilionicinquecentodiciottomiladuecentoquaranta) azioni.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Comune di Roma, nella sua qualità di socio della società, può effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 7

(Azioni)

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.
3. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Articolo 8

(Obbligazioni)

La società può emettere obbligazioni ordinarie non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 9

(Organi della società)

Sono organi della società:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Collegio Sindacale

Articolo 10

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso che verrà loro attribuito dall'Assemblea nel rispetto dei vincoli di legge.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Roma mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea stessa.
4 bis. Nel caso delle autorizzazioni di cui al successivo art. 15 le proposte messe all'ordine del giorno dovranno essere comunicate al socio unico Comune di Roma almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, in modo che il delegato del Sindaco in Assemblea possa munirsi della necessaria deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine ordinario di centoventi giorni, "Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
6. II Sindaco del Comune di Roma può delegare, con atto scritto, altra persona a rappresentare il Comune stesso nelle assemblee della società.
7. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le disposizioni di legge.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano, ed in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall' Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario, salvo che tale ufficio non sia assunto da un notaio ai sensi di legge. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro dei verbali delle assemblee.
9. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve

trovarsi il Segretario.

10. Spetta all'assemblea la nomina della società di revisione per la certificazione dei bilanci della società.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

(Consiglio di Amministrazione)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati direttamente dal socio Comune di Roma ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di cui all'art. 2382 del codice civile e quelli ulteriori previsti nel Codice di Corporate Governance e di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto.

3. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie.

5. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio.

Articolo 12

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio del Comune di Roma, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta dal Comune di Roma nella sua qualità di socio della società.

3. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata R.R da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e sindaco effettivo; in

caso di urgenza può essere fatta per posta elettronica confermata, telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima.
4. L'intervento in Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo un cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove pure deve trovarsi il Segretario.
5. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.

Articolo 13
(Competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, gli sono conferiti tutti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis codice civile;
b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.
3. Rientrano, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili:
a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, cod. civ. e quelli ulteriori previsti dal regolamento del Consiglio di Amministrazione, previsto nel codice di Corporate Governance, di cui al precedente art. 1 comma 3;
b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;
c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;
d) la nomina del Direttore Generale;
e) la proposta di nomina dell'Amministratore Unico delle società controllate;
4. Il Consiglio, in conformità con quanto stabilito dalla carta dei servizi, predispone opportuni strumenti per la partecipazione e per l'informazione dell'utenza, cura nelle forme più convenienti l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto Amministratore nominato direttamente dal Comune, riferisce trimestralmente al socio Comune di Roma con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 14

(Amministratore delegato)

1. All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Socio Comune di Roma, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito allo stesso spetta la gestione ordinaria della medesima Società ed in particolare all'Amministratore Delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori, che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:

a) gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;

b) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

c) accendere i rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi di tutte le operazioni previste, con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali idonee garanzie;

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

e) selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente della Società con la sola eccezione del Direttore Generale, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quant'altro fosse opportuno, il tutto fermo restando quanto previsto nell'ambito del piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale della Società deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri esclusivi;

e bis) selezionare, assumere, promuovere e licenziare i dirigenti previa informativa al Consiglio di Amministrazione;

f) predisporre la struttura organizzativa della Società, da sottoporre per la sua discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione;

g) predisporre di budget annuali della Società, entro la fine

dell'anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione;
h) predisporre i piani strategici ed industriali della Società, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione;
i) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;
j) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti o denunce alle autorità competenti;
k) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
l) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della Società, addetti a particolari funzioni per il compimento di particolari atti;
m) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei Soci;
n) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ad esse collegate.
2. L'Amministratore Delegato riferisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, con le modalità ed i tempi previsti dal Codice di Corporate Governance, di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Articolo 15

(Relazione previsionale, reportistica autorizzazioni dell'assemblea)

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al socio unico Comune di Roma, entro il 15 novembre di ciascun anno, una Relazione Previsionale Annuale (RPA) contenente le linee guida del piano industriale e di budget per l'anno successivo con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale.
I contenuti della RPA da sottoporre al socio unico, come sopra

indicati, devono adeguatamente evidenziare le RPA delle società controllate;

2. La RPA di cui al comma precedente deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni riguardanti:

a) tariffe;

b) costituzione o dismissione di società, attività, servizi;

c) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami di azienda;

d) emissione di obbligazioni;

e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società.

3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci ai fini del controllo analogo di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL, esclusivamente:

a) la nomina dell'Amministratore Unico delle società controllate;

b) la approvazione del bilancio delle società controllate;

c) le decisioni nonché le eventuali, successive, variazioni alle medesime, di cui al comma 2.

Articolo 16

(Rappresentanza della società e ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nell'ambito delle competenze ad esso spettanti.

2. In caso di impedimento del Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua mancata nomina o impedimento, dal Consigliere a ciò designato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale se nominato, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e mantiene informato il Comune di Roma, quale socio, sull'andamento della gestione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Articolo 17

(Direttore Generale e Procuratori)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee allo stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, definendone i poteri e gli emolumenti.

3. Al Direttore e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega

conferita.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 18

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti nominati dal socio Comune di Roma ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., in possesso dei requisiti di legge e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.
3. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno alla società, garante dalla legalità della amministrazione e di questa risponde direttamente al socio Comune di Roma.
4. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al socio Comune di Roma con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 3° del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Articolo 19

(Controllo Contabile)

1. Il controllo contabile della società è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. Codice civile, da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà anche il compenso secondo le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 , comma 3°.

Articolo 20

(Bilancio e utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può destinare in tutto o in parte gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati

dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 21

(Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art. 2484 cod. civ. l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ferme le disposizioni di cui agli articoli 2485 e seguenti cod. civ.

Articolo 22

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Articolo 23

(Competenza esclusiva)

Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per il Consiglio di Amministrazione di Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a.:

f.to Massimo Tabacchiera

Nome e qualifica Massimo Tabacchiera - Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Trambus s.p.a.:

f.to Raffaele Morese

Nome e qualifica Raffaele Morese - Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Metropolitana di Roma s.p.a., in breve Met.Ro. s.p.a.:

f.to Roberto Grappelli

Nome e qualifica Roberto Grappelli - Presidente

L'Amministratore Unico di ATAC Parcheggi s.r.l.:

f.to Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di ATAC Patrimonio s.r.l.:

f.to Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di Trambus Engineering s.r.l.:

f.to Francesco Attili

L'Amministratore Unico di Trambus Electric s.r.l.:

f.to Salvatore D'Aliberti

DIPARTIMENTO XV
Direzione e Coordinamento
del "Gruppo Comune di Roma" e per le
Politiche Economiche e di Sviluppo
5 LUG 2008
Prot. N. R.C./ 5444

STATUTO

DELLA

"ATAC PATRIMONIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art.1-Denominazione

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di **"ATAC PATRIMONIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** società con unico socio.
2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis cod. civ. da parte del Comune di Roma.
3. La società si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di *Corporate Governance*, che regola il governo della medesima, con annessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art.2-Sede

1. La Società ha sede in Roma.
2. E' di competenza dell'Organo Amministrativo il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune.
3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con decisione dei soci.

Art.3-Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dalla dichiarazione depositata per l'iscrizione dei Soci nel registro delle imprese (ex. art. 2470 c.c.); è onere del Socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio.
2. E' onere di ciascuno degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, comunicare alla società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

Art.4-Attività sociale

1. La società svolge per il Comune di Roma le seguenti attività:
- la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare (adempimenti fiscali, gestione canoni, etc.);
- la verifica dell' integrità dei beni impiegati dalle aziende comunali del TPL e da altri soggetti (partecipazione ai collaudi e possibilità di verifiche ispettive), e nella relativa interlocuzione tecnica con gli utilizzatori, per la parte relativa alle manutenzioni straordinarie degli immobili stessi, curando in modo particolare il loro adeguamento alla

normativa ambientale anche con l'impiego di tecniche e metodologie innovative in materia energetica, tra cui anche il fotovoltaico;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti per il trasporto pubblico locale e la mobilità, anche attraverso atti di acquisto o di locazione;
- la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate;
- l'attività di progettazione, consulenza ed analisi strategica di parcheggi, aree di sosta e piani di concessione in uso a terzi a qualsiasi titolo, di vendita, di acquisto, di ristrutturazione e di mutamento di destinazione d'uso di aree e porzioni immobiliari ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi;
- la gestione dei servizi tecnici relativi all'indizione ed esecuzione di gare di appalto di opere, servizi e forniture, di contabilizzazione, di direzione lavori e di quant'altro afferente l'utilizzo delle aree ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi;
- la progettazione, pianificazione e gestione di interventi di finanziamento e/o cofinanziamento, pubblico e/o privato, da parte di istituti ed enti, nazionali ed internazionali, per programmi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree da adibire a parcheggi;
- la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership;
- lo sfruttamento sotto il profilo commerciale di tutti gli spazi relativi al patrimonio gestito(metropolitane, depositi, nodi di scambio);
- la trasformazione urbanistica e la diversificazione di impianti/immobili non strumentali all'esercizio del TPL e della mobilità, con la loro alienazione o locazione anche attraverso la costituzione di un fondo immobiliare, in linea ed in coerenza con i fabbisogni strumentali e finanziari individuati per il trasporto pubblico locale e la mobilità del Comune di Roma;
- la gestione dell'indebitamento finanziario verso il sistema creditizio, funzionalmente collegato all'attività descritta;
- il reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti, funzionalmente collegato all'attività descritta.
2. La società può svolgere altresì:

- ogni altro servizio ed attività funzionale o comunque correlata, connessa, complementare od affine alle attività principali di cui al precedente comma, ivi compresi i servizi e le attività dirette a facilitare e ad ottimizzare l'utilizzazione degli impianti civili ed industriali e dei loro magazzini, anche al fine del contenimento dei consumi energetici, del rispetto dei vincoli in materia ambientale, del contenimento delle emissioni/immissioni inquinanti ed in generale del rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, anche per conto terzi;
- ogni altra attività amministrativa, di studio e di ricerca, di progettazione e formazione e consulenza in tutti i servizi ed attività di cui ai precedenti commi.

3. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

4. La Società potrà svolgere le suddette attività direttamente, affidandole ad altri soggetti o conferendo all'uopo incarichi professionali a persone fisiche o giuridiche qualificate nel settore o partecipando ad altre società, associazioni, consorzi o enti di qualsiasi natura aventi oggetto analogo, affine o complementare.

5. La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al RD. 22 aprile 1940 n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e l'attività di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società avente requisiti diversi da quelli della presente società.

Art. 5-Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 6-Capitale sociale

Il capitale è fissato in Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni e zero centesimi) suddiviso in quote

come per legge.

Art. 7-Finanziamento dei soci

I soci possono provvedere - anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale - al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti effettuati in qualunque forma, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio, trasparenza bancaria ed in materia fiscale.

Art. 8-Partecipazioni e loro trasferimento

1. Qualora il capitale sociale sia portato da più soci, il socio che intenda alienare a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, la propria partecipazione, costituire diritti reali di godimento o di garanzia nonché trasferire diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale deve ottenere il gradimento della Società.
2. In tal caso il socio deve comunicare, con lettera raccomandata inviata alla società, la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e le condizioni della cessione.
3. L'Organo Amministrativo dovrà, in ogni caso, essere autorizzata dal Comune di Roma. Qualora l'autorizzazione venga negata, il socio potrà esercitare il diritto di recesso nei limiti previsti dalla legge.
4. E' in facoltà del Comune di Roma indicare nel termine di 120 giorni altro soggetto acquirente.

Art. 9-Organi della Società

1. Sono organi della Società:
   - l'Assemblea;
   - l'Organo amministrativo;
   - il Collegio Sindacale.

Art. 10-Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Sono di esclusiva competenza dei soci le seguenti decisioni:

a) - costituzione o dismissione di società, attività, servizi;

b) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami d'azienda;

c) approvazione del piano di valorizzazione dei cespiti di proprietà della società;

d) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale della società di cui trattasi;
e) la stipula di operazioni di indebitamento di tipo straordinario, intendendo per tali quelle di durata superiore a due anni o di importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi), nonché la costituzione di ipoteche.
3. Sono, inoltre di competenza dei soci le materie indicate nelle norme del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1.
4. Ad esclusione delle materie per le quali la legge prevede che la decisione dei soci sia adottata con deliberazione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
5. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da uno o più componenti dell'organo amministrativo oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale .
In tal caso i promotori provvedono a sottoporre a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, al numero o all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.
Il socio interpellato presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.
La decisione si intende validamente adottata quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.
La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata, a cura degli amministratori, tra gli atti della società e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci e a tutti i soci.
6. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto.
In tal caso ciascun socio manifesta il proprio consenso

mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; non è necessario che i soci sottoscrivano un identico testo ma è sufficiente che i testi per i quali viene espresso il consenso, abbiano tra loro lo stesso contenuto anche se non letteralmente identici.
La decisione si intende validamente adottata quando un numero di soci pari alle maggioranze previste dalla legge abbia espresso e comunicato per iscritto, attraverso mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento, alla società il proprio consenso.
La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata, a cura degli amministratori, tra gli atti della società e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci., a tutti i soci e a tutti i soggetti indicati dal Codice di Corporate Governance.

Art. 11-Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente del consiglio d'amministrazione ovvero dall'amministratore unico ed in caso di inerzia dell'organo amministrativo da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, purché tali mezzi assicurino la prova dell'avvenuta ricezione.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
3. In ogni caso l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipi (anche se per delega) l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci (ove nominati) ed i medesimi non si oppongano alla trattazione degli argomenti
4. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione (o, in assenza del Presidente, dall'Amministratore più anziano o in subordine dal soggetto designato dall'assemblea) o dall'Amministratore unico (in sua assenza dal soggetto designato dall'assemblea). Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e prende atto dei risultati delle votazioni.

5. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale.

6. L'intervento in assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto.

8. L'Assemblea é convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

9. L'assemblea è costituita e può validamente deliberare secondo le maggioranze prevista dalla legge.

Art 12-Amministrazione

1. La Società può essere amministrata da:

a) un amministratore unico;

b) un consiglio di amministrazione composto da tre membri;

2. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci.

3. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

4. Gli amministratori sono rieleggibili.

5. Gli amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e quelli eventualmente indicati nel codice di Corporate Governance.

6. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio

di Amministrazione, lo stesso nomina un Amministratore Delegato al quale spetta la gestione ordinaria della Società con le deleghe allo scopo espressamente attribuitegli dal Consiglio, oltre a quelle direttamente spettantegli per legge.

Art. 13-Decisioni del Consiglio di amministrazione

1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto appresso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 8.
2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c., ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale, il cui verbale dovrà essere redatto da un Notaio.
3. Il Presidente convoca presso la sede legale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica) , purché tali mezzi assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.
In caso di motivata urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
6. L'Amministratore Delegato rende conto con apposita relazione trimestrale al Consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite producendo un elenco

degli atti più significativi adottati e si conforma alle norme derivanti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1.

7. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, rende conto con apposita relazione trimestrale al Socio Unico Comune di Roma delle attività svolte producendo un elenco degli atti più significativi adottati e si conforma alle norme derivanti del Codice di Corporate Governance, di cui all'art.1.

Art. 14-Competenze degli amministratori

1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Art.15-Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e , nei limiti della delega ricevuta, all'Amministratore Delegato, ovvero all'Amministratore Unico, se nominato.

2. Il potere di rappresentanza può essere conferito dall'organo amministrativo a uno o più dei suoi membri con poteri delegati, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c..

Art. 16-Controllo legale dei conti

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e di quelli eventualmente indicati nel codice di Corporate Governance di cui all'art.1.

2. L'assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente e determina la retribuzione annuale del Collegio, per tutta la durata del mandato.

3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaûstivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

relativo verbale.
4. Il Comune di Roma deve essere preventivamente informato delle nomine del Collegio Sindacale.
5. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
6. L'assemblea dei soci potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale o ad un revisore ai sensi dell'art. 2409 *bis* c.c..

Art. 17-Esercizi sociali bilancio e distribuzione degli utili
1. Gli esercizi sociali hanno inizio con il 1 gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige, a norma di legge, il bilancio.
In sede di approvazione del bilancio, i soci deliberano anche sulla distribuzione degli utili.
Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
3. Gli utili saranno ripartiti in base alle norme previste dall'art. 2478 bis.

Art. 18-Recesso
Il recesso può essere esercitato dal socio nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge.

Art. 19-Scioglimento
In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, le norme per la liquidazione, la nomina e i poteri di uno o più liquidatori, saranno stabiliti dall'assemblea, nei limiti di legge e del codice di Corporate Governance.

Art.20-Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge."

Per il Consiglio di Amministrazione di Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a.:

f.to Massimo Tabacchiera

Nome e qualifica Massimo Tabacchiera - Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Trambus s.p.a.:

f.to Raffaele Morese

Nome e qualifica Raffaele Morese - Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Metropolitana di Roma s.p.a., in breve Met.Ro. s.p.a.:

f.to Roberto Grappelli

Nome e qualifica Roberto Grappelli - Presidente

L'Amministratore Unico di ATAC Parcheggi s.r.l.:

f.to Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di ATAC Patrimonio s.r.l.:

f.to Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di Trambus Engineering s.r.l.:

f.to Francesco Attili

L'Amministratore Unico di Trambus Electric s.r.l.:

f.to Salvatore D'Aliberti

ALLEGATO C

ELENCO DELLE ATTIVITA' IN CORSO TRASFERITE A FAVORE DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.

DIPARTIMENTO XV
Direzione e Coordinamento del "Gruppo Comune di Roma" e per le Politiche Economiche e di Sviluppo
9 LUG 2009
Prot. N. RL/ 5144

	Macroattività	Codice Commessa	Commessa	Riferimento 1
Avarello	Servizi mobilità Sostenibile	CP-11062	Car Sharing	Delibera G.C. n° 440 dicembre 2008
Avarello	Servizi mobilità Sostenibile	CP-11064	Mobility Manager	DD n°1846 del 27 novembre 2008
Avarello	Servizi mobilità Sostenibile	CP-11065	Bike Sharing	Delibera G.C. n° 112 del 16 Aprile 2009
Avarello	Mobilità e reti	AOC11015	Rilievi ed indagini di campo	contratti servizio atac comune
Avarello	Mobilità e reti	CR-11005	Paline intelligenti	Commessa Chiusa
Avarello	Mobilità e reti	CR-11006	ITS Pechino	contratto ATI 24/11/04 (n. 100858)
Avarello	Mobilità e reti	CR-11013	estensione sistema ITS-TAP	ATI THETIS - ATAC del 14/12/07
Avarello	Progettazione	CR-11040	AVM	contratti servizio atac comune
Avarello	Progettazione	CP-10315	Incarichi dir. [illegible] 441/2004 e 556/2004	DD Dip. X 441/04 e 557/04
Avarello	Progettazione	CR-11017	Prog. definitiva tranvia Milano - Limbiate	ATI Metropolitane Milanesi - INECO - ATAC del 03/03/2007
Avarello	Progettazione	CR-11045	Attività di prog.ne definitiva ed esecutiva corsia pref.le Via Tiburtina/Via dei M.Tiburtini	DD Dip. VII 3483/07
Avarello	Direzione Lavori	CR-11045	Staz. Appaltante e DL Via Tib. e M. Tiburtini	DD Dip. VII 3483/07
Avarello	Progettazione	CR-11059	Progettazione Tranvia Milano/Limbiate	ATI MM - INECO - ATAC
Avarello	Progettazione	CR-11056-03	Progettazione adeguamento e messa in sicurezza attraversamento Via Colombo/Via Cilicia	Delib. Dip. X 882/04
Avarello	Progettazione e Direzione Lavori		Prog. e DL di Largo Fioritto	
Avarello	Direzione	AOC11001	Direzione Pianificazione	Attività di Staff
Avarello	Direzione Lavori	CR-11041	direzione lavori Togliatti	d.d. 2992 del 28/09/2007
Avarello	Mobilità e reti	CR-11058	EASD - servizio navetta	Contratto di Servizio
Avarello	Mobilità e reti	CR-11060	Affidamento Lotti esternalizzati	delibera di G.C. n. 466 del 30 dicembre 2008 (gestisce il capitolato della prossima gara)
Avarello	Direzione Lavori	CP-11051-01	Piazza Anco Marzio	Ordinanza commissariale n° 35 del 05/06/2007
Avarello	Direzione Lavori	CP-10310-01	Lotti 1-2-3-4	D.D. 2172 DEL 12/12/2003
Avarello	Direzione Lavori	CP-10310-02	Lotto A e Lotto B	D.D. Dip VII n° 1286 del 22/07/2005
Avarello	Direzione Lavori	CP-10310-03	Lotto C	D.D. Dip VII n° 1862 del 30/09/2005
Avarello	Direzione Lavori	new	Lotto D	
Avarello	Direzione Lavori	CP-11046-02	Mun. III: direzione lavori	Dip VII D.D. n° 1463 del 04/08/2006
Avarello	Direzione Lavori	CP-11046-05	Mun. VI: direzione lavori	Dip VII D.D. n° 1462 del 04/08/2006
Avarello	Direzione Lavori	CP-11046-06	Mun. III: Stazione Appaltante	Dip VII D.D. n° 1463 del 04/08/2006
Avarello	Direzione Lavori	CP-11046-07	Mun. VI: Stazione Appaltante	Dip VII D.D. n° 1482 del 04/08/2006
Avarello	Direzione Lavori	CP-11054	Convenzione con l'Università degli Studi di Roma la Sapienza - dip.to di Meccanica	Del CDA n° 35 del 12/05/2003
Avarello	Direzione Lavori	CR-11056-01	DL Adeguamento e messa in sicurezza attraversamento Via Colombo/Via Cilicia	nota del comune Dip X prot. 47926 del 13/12/2007
Avarello	Direzione Lavori	CR-11056-02	DL Adeguamento e messa in sicurezza attraversamento Via Colombo/Via Cilicia	nota del comune Dip X prot. 47926 del 13/12/2007
Avarello	Direzione Lavori	CR-11061	Installazione pensiline alle fermate BUS di Via delle Galline Bianche in XX Municipio	Nota del DIP VII prot. QG/66860 del 28/12/2007
Avarello	Direzione Lavori	CP-11063-01	Direzione lavori Piani particolareggiati	D.D. n° 384 del 18/02/2008
Avarello	Direzione Lavori	CP-11063-02	Opere Piani particolareggiati	D.D. n° 384 del 18/02/2008
Avarello	Direzione Lavori	CR-11002	Risanamento acustico	Nessun atto
Avarello	Direzione Lavori	CR-11012	Appalto armamento	Del C.d.A. N° 68 del 20/12/2006
Avarello	Mobilità sostenibile	CR-11027	Colonnine Taxi - Servizio chiama Taxi 0606009	D.D. n°729 del 2004
Avarello	Direzione Lavori	CR-11029	Stazionamenti di ricarica per veicoli elettrici	d.d.2314 anno 2005
Avarello	Mobilità sostenibile	new	Servizi flessibili a chiamata	
Avarello	Direzione Lavori	CP-11051		
Avarello	Direzione Lavori	CP-10310		
Avarello	Direzione Lavori	CP-11046		
Avarello	Direzione Lavori	CP-12008		
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-11337	Permessi Ztl	Contratto di Servizio
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-11332	Sist Semaforico Nuovi attivaz.	Contratto di Servizio
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-13031	Bollino Blu	Contratto di Servizio
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10017	Sistema di rilevazione tempi di percorrenza	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10018	Sist aut Pass Rosso	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10019	Varchi Ztl Iride 2	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10020	Varchi Tang Est	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10021	Varchi controllo corsie Tpl	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-10041	Varchi Ztl Testaccio	D.D. n. 1578 del 30/09/08
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10035	Autovelox	Ordinanza N° 73 del 28/12/07
Cera	Permessistica Bus	CR-11174	Bus turistici	Contratto di Servizio
Cera		CR-11339	Centrale	Contratto di Servizio
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10010	Realizzazione nuova Centrale della Mobilità MP2	Ordinanza N° 02 del 12/10/2008
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-10034	Monitoraggio Linea C	Convenzione ATAC-Metro C del 01/10/2007 ed Atti Aggiuntivi
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-10033	Taxi	Delibera di Giunta Comunale n. 564 del 12/12/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	AOC-10012	Gestione delle Attività connesse alla Mobilità pubblica e privata (Info Mobilità)	ordine interno con soli costi
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10030	Nuovo MMS (Mobility Management Sistem)	Commessa approvata in budget senza copertura finanziaria
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10038	Nuovo algoritmo UTT	Commessa approvata in budget senza copertura finanziaria
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CP-08013	Citeair II	Contratto INTERREG IVC Project 0408R1 Citeair II (Comunità Europea)
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08012	Rapporto Qualità dell'Aria	D.D. del Dip. X n.846 del 30/07/2008
Fuschiotto	Sicurezza Stradale	CR-08011	PROGRAMMA TRIENNALE DELLA SICUREZZA STRADALE	Del. G.C. n.130 del 25/06/2008
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08009	Studio trasportistico e progetto definitivo e esecutivo della viabilità di cantiere per la tratta T3 della Linea C della Metropolitana di Roma	Convenzione del 1/10/2007 tra ATAC e MetroC - Atto Aggiuntivo n.2 del 29/04/2008 + Atto Aggiuntivo n.5
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08006	Redazione dello studio territoriale e trasportistico relativo al sistema multimodale dei trasporti a servizio del quadrante Sud-Ovest di Roma, del del Comune di Fiumicino e dell'aeroporto Leonardo da VinciComune di Fiumicino e dell'aeroporto Leonardo da	Convenzione attuativa dell'accordo n. 3580 del 21/12/2007 stipulato tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS SpA
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08007	REDAZIONE Piani Particolareggiati Traffico: III e IV MUNICIPIO	Disciplinare di Incarico Dip. VII del 21/02/2008
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08008	Studio di impatto sulla mobilità relativo al Piano di Utilizzazione del complesso dell'ex Mattatoio di Testaccio	DD n 1342 del 27/12/2007 - Dip. VI - UO 6
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08004	Redazione studio trasportistico e supporto al gruppo di lavoro incaricato della redazione del Porgetto Urbano "San Lorenzo - Circonvallazione Interna - Vallo Ferroviario"	Disciplinare di Incarico Dip. VII del 27/07/2007
Fuschiotto	Sicurezza Stradale	CR-08010	European Safer Motorcyling (eSUM)	Contratto Commissione Europea-Municipalità di Barcellona 11/04/2008
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità		Progetto TEN-T finanziato Comunità Europea. Studio di traffico quadrante Sud-Ovest di Roma e Fiumicino e progetto preliminare corridoio della mobilità Acilia-Madonnetta Fiumicino	Decisione di concessione di un contributo finanziario per un'azione del 2/06/2009 - 2008-IT-91409-S. Reti transeuropee dei trasporti
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CP-13040	Contratto di servizio Pianificazione Mobilità - Sviluppo DSS e innovazione pianificazione della mobilità e regolazione del traffico	
	Comunicazione	CR-01002	Roma Radio + UFF Stampa	
Avarello	Servizi mobilità Sostenibile	CP-11062	Car Sharing	Delibera G.C. n° 440 dicembre 2008
Avarello	Servizi mobilità Sostenibile	CP-11064	Mobilty Manager	DD n°1846 del 27 novembre 2008
Avarello	Servizi mobilità Sostenibile	CP-11065	Bike Sharing	Delibera G.C. n° 112 del 16 Aprile 2009
Avarello	Mobilità e reti	AOC11015	Rilievi ed indagini di campo	contratti servizio atac comune
Avarello	Mobilità e reti	CR-11005	Paline intelligenti	Commessa Chiusa
Avarello	Mobilità e reti	CR-11006	ITS Pechino	contratto ATI 24/11/04 (n. 100858)

ALLEGATO C

Macroattività		Codice Commessa	Commessa	Riferimento 1
Averlio	Mobilità e reti	CR-11013	estensione sistema ITS-TAP	ATI THETIS - ATAC del 14/12/07
Averlio	Mobilità e reti	CR-11040	AVM	contratti servizio atac comune
Averlio	Progettazione	CP-10315	incarichi dlp X Dd 441/2004 e 557/04	OD Dip. X 441/04 e 557/04
Averlio	Progettazione	CR-11017	Prog. definitiva tramvia Milano - Umbriate	ATI Metropolitana Milanesi - INECO - ATAC del 03/08/2007
Averlio	Progettazione	CR-11045	Attività di prog.ne definitiva ed esecutiva corsia pref.le Via Tiburtina/Via del M.Tiburtini	OD Dip. VII 348/307
Averlio	Direzione Lavori	CR-11045	Staz. Appaltante e DL Via Tib. e M. Tiburtini	OD Dip. VII 348/307
Averlio	Progettazione	CR-11058-03	Progettazione adeguamento e messa in sicurezza attraversamento Via Colombo/Via Cilicia	Delib. Dip. X 882/04
Averlio	Progettazione e Direzione Lavori		Prog. e DL di Largo Fiorito	
Averlio	Direzione Lavori	AOC11001	Direzione Pianificazione	Attività di Staff
Averlio	Direzione Lavori	CR-11041	direzione lavori Togliatti	d.d. 2992 del 28/09/2007
Averlio	Mobilità e reti	CR-11058	EASD - servizio navalta	Contratto di Servizio
Averlio	Mobilità e reti	CR-11068	Affidamento Lotti esternalizzati	delibera di G.C. n. 488 del 30 dicembre 2008 (gestisce il capitolato della prossima gara)
Averlio	Direzione Lavori	CP-11051-01	Piazza Anco Marzio	Ordinanza commissariale n° 35 del 05/06/2007
Averlio	Direzione Lavori	CP-10310-01	Lotti 1-2-3-4	O.D. 2172 DEL 12/12/2003
Averlio	Direzione Lavori	CP-10310-02	Lotto A e Lotto B	D.D. Dip VII n° 1286 del 22/07/2005
Averlio	Direzione Lavori	CP-10310-03	Lotto C	D.D. Dip VII n° 1862 del 30/09/2005
Averlio	Direzione Lavori	new	Lotto D	
Averlio	Direzione Lavori	CP-11013	Capolinea Termini	Del C.d.A. N° 59 del 21/03/2006; Provv AD. N° 52 del 26/07/2007
Averlio	Direzione Lavori	CP-11046-02	Mun. III: direzione lavori	Dip VII D.D. n° 1483 del 04/08/2006
Averlio	Direzione Lavori	CP-11046-05	Mun. VI: direzione lavori	Dip VII D.D. n° 1482 del 04/08/2006
Averlio	Direzione Lavori	CP-11046-06	Mun. III: Stazione Appaltante	Dip VII D.D. n° 1483 del 04/08/2006
Averlio	Direzione Lavori	CP-11046-07	Mun. VI: Stazione Appaltante	Dip VII D.D. n° 1482 del 04/08/2006
Averlio	Direzione Lavori	CP-11054	Convenzione con l'Università degli Studi di Roma la Sapienza - dip.to di Meccanica	Del CDA n° 35 del 12/05/2003
Averlio	Direzione Lavori	CR-11058-01	DL Adeguamento e messa in sicurezza attraversamento Via Colombo/Via Cilicia	nota del comune Dip X prot. 47926 del 13/12/2007
Averlio	Direzione Lavori	CR-11058-02	DL Adeguamento e messa in sicurezza attraversamento Via Colombo/Via Cilicia	nota del comune Dip X prot. 47926 del 13/12/2007
Averlio	Direzione Lavori	CR-11061	Installazione pensiline alle fermate BUS di Via delle Gallinie Bianche in XX Municipio	Nota del DIP VII prot. QG/58869 del 28/12/2007
Averlio	Direzione Lavori	CP-11083-01	Direzione lavori Piani particolareggiati	O.D. n° 384 del 18/02/2008
Averlio	Direzione Lavori	CP-11083-02	Opere Piani particolareggiati	O.D. n° 384 del 18/02/2008
Averlio	Direzione Lavori	CR-11002	Risanamento acustico	Nessun atto
Averlio	Mobilità e reti	CR-11027	Colonnine Taxi - Servizio chiama Taxi 0606609	O.D. n°729 del 2004
Averlio	Direzione Lavori	CR-11029	Stazionamenti di ricarica per veicoli elettrici	d.d.2314 anno 2005
Averlio	Mobilità e reti		Servizi flessibili e chiamata	
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-11337	Permessi ZtI	Contratto di Servizio
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-11332	Sist Semaforico Nuove attivaz.	Contratto di Servizio
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-13031	Bollino Blu	Contratto di Servizio
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10017	Sistema di rilevazione tempi di percorrenza	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10018	Sist sul Pass Rosso	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10019	Varchi ZtI tride 2	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10020	Varchi Tang Est	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10021	Varchi controllo corsie Tpl	Ordinanza N° 39 del 05/06/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-10041	Varchi ZtI Testaccio	D.D. n. 1576 del 30/09/08
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10035	Autovelox	Ordinanza N° 73 del 29/12/07
Cera	Permessistica Bus	CR-11174	Bus turistici	Contratto di Servizio
Cera		CR-11339	Centrale	Contratto di Servizio
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10010	Realizzazione nuova Centrale della Mobilità MP2	Ordinanza N° 02 del 12/10/2006
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-10034	Monitoraggio Linea C	Convenzione ATAC-Metro C del 01/10/2007 ed Atti Aggiuntivi
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CR-10033	Taxi	Delibera di Giunta Comunale n. 564 del 12/12/2007
Cera	Regolazione Mobilità Privata	AOC-10012	Gestione delle Attività connesse alla Mobilità pubblica e privata (Info Mobilità)	ordine interno con soli costi
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10030	Nuovo MMS (Mobility Management Sistem)	Commessa approvata in budget senza copertura finanziaria
Cera	Regolazione Mobilità Privata	CP-10036	Nuovo algoritmo UTT	Commessa approvata in budget senza copertura finanziaria
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CP-08013	Citeair II	Contratto INTERREG IVC Project 0408R1 Citeair II (Comunità Europea)
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08012	Rapporto Qualità dell'Aria	D.D. del Dip. X n.846 del 30/07/2008
Fuschiotto	Sicurezza Stradale	CR-08011	Programma biennale sicurezza stradale	Del. G.C. n.130 del 25/06/2008
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08009	Studio trasportistico e progetto definitivo e esecutivo della viabilità di cantiere per la tratta T3 della Linea C della Metropolitana di Roma	Convenzione del 1/10/2007 tra ATAC e MetroC - Atto Aggiuntivo n.2 del 29/04/2008 + Atto Aggiuntivo n.5
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08008	Redazione dello studio territoriale e trasportistico relativo al sistema multimodale dei trasporti a servizio del quadrante Sud-Ovest di Roma, dal del Comune di Fiumicino e dell'aeroporto Leonardo da VinciComune di Fiumicino e dell'aeroporto Leonardo da	Convenzione attuativa dell'accordo n. 3580 del 21/12/2007 stipulato tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS SpA
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08007	REDAZIONE Piani Particolareggiati Traffico: I II e IV MUNICIPIO	Disciplinare di incarico Dip. VII del 21/02/2008
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08006	Studio di impatto sulla mobilità relativo al Piano di Utilizzazione del complesso dell'ex Mattatoio di Testaccio	OD n 1342 del 27/12/2007 - Dip. VI - UO 6
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	CR-08004	Redazione studio trasportistico e supporto al gruppo di lavoro incaricato delle redazione del Pergetto Urbano "San Lorenzo - Circonvallazione Interna - Valle Ferroviario"	Disciplinare di incarico Dip. VII del 27/07/2007
Fuschiotto	Sicurezza Stradale	CR-08010	European Safer Motorcyling (eSUM)	Contratto Commissione Europea-Municipalità di Barcellona 11/04/2008
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità	da aprire	Progetto TEN-T finanziato Comunità Europea. Studio di traffico quadrante Sud-Ovest di Roma e Fiumicino e progetto preliminare corridoio della mobilità Acilia-Madonnetta Fiumicino	Decisione di concessione di un contributo finanziario per un'azione del 2/08/2009 - 2008-IT-91405-S. Reti transeuropee dei trasporti
Fuschiotto	Pianificazione della Mobilità Comunicazione	CP-13040	Contratto di servizio Pianificazione Mobilità - Sviluppo DSS e innovazione pianificazione della mobilità e regolazione del traffico	
		CR-01002	Roma Radio	

Per il Consiglio di Amministrazione di Agenzia per la Mobilità Del Comune di Roma Società per Azioni, in breve ATAC s.p.a.:

f.to Massimo Tabacchiera

Nome e qualifica Massimo Tabacchiera – Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Trambus s.p.a.:

f.to Raffaele Morese

Nome e qualifica Raffaele Morese - Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di Metropolitana di Roma s.p.a., in breve Met.Ro s.p.a.:

f.to Roberto Grappelli

Nome e qualifica Roberto Grappelli – Presidente

L'Amministratore Unico di Trambus Engineering s.r.l.:

f.to Francesco Attili

L'Amministratore Unico di Trambus Electric s.r.l.:

f.to Salvatore D'Aliberti

L'Amministratore Unico di Atac Parcheggi s.r.l.:

f.to Gioacchino Gabbuti

L'Amministratore Unico di Atac Patrimonio

f.to Gioacchino Gabbuti

ALLEGATO SUB B)

STATUTO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E DOMICILIO

Art. 1
(Costituzione della Società)

1.Ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ("TUEL"), è costituita in Roma la società a responsabilità limitata con denominazione sociale "Roma servizi per la mobiltà S.r.L.", società con unico socio, investita dei compiti relativi al trasporto pubblico locale ("TPL"), che svolge la sua attività in favore del Comune di Roma di cui è emanazione organica ed ente strumentale.
2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 -*bis* cod. civ. da parte del Comune di Roma.
3. Ai fini dell'esercizio e del mantenimento del "controllo analogo" il Comune di Roma svolge sulle attività sociali, poteri di direzione, coordinamento e supervisione di natura preventiva, in itinere e successiva. A tal fine, il Comune si avvale degli strumenti di raccordo strutturali e convenzionali contemplati dal presente statuto, dai contratti di servizio, dalle convenzioni stipulate e dai provvedimenti comunali pertinenti.
4. La società, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di esercitare in modo omogeneo e strutturato sia il "controllo analogo" che la funzione di direzione e coordinamento di cui ai summenzionati articoli del codice civile, si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di *Corporate Governance*, che regola il governo della medesima.
5. Oltre a ciò, la società predispone: (i) annualmente, una relazione previsionale aziendale ("RPA"), relativa all'attività della società e contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani d'investimento di breve e lungo periodo unitamente ad un'analisi di *"risk management"*; (ii) trimestralmente, un *reporting* sull'andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione.

Art. 2
(Sede della Società)

1. La Società ha sede in Roma.
2. E' facoltà del socio istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, in ragione dei servizi già affidati e nei limiti del vincolo di strumentalità che lega la società al Comune di Roma.

Art. 3
(Durata della Società)

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione del socio.

Art. 4
(Domicilio del Socio, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori)

1. Il domicilio del socio, per i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio.

2. E' onere del socio, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, comunicare alla Società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

TITOLO II
OGGETTO

Art. 5
(Oggetto)

1. La società ha per oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, merci, logistica, sostenibile e ciclabile.
2. La società svolge principalmente le seguenti attività:
- supporta l'Amministrazione del Comune di Roma (di seguito anche "A.C."). per la predisposizione e gestione dei Contratti di Servizio tra A.C. e Gestori, società affidatarie dei servizi di TPL;

-supporta l'A.C. nella pianificazione e progettazione - fino al livello attuativo - di reti, infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il controllo, il monitoraggio e l'informazione del trasporto privato e pubblico;

- assicura le funzioni di gestione dei sistemi di monitoraggio e di informazione anche attraverso il presidio della centrale della mobilità;

- assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie curandone l'intero processo attuativo, ivi incluse tutte le attività di ideazione, pianificazione e progettazione strategica dei parcheggi;

- assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrativi al TPL, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il car sharing, il bike sharing, etc.;

- supporta l'A.C. per le attività di mobilità sostenibile e per lo sviluppo e/o la gestione degli altri sistemi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni;

- cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore della mobilità ed ambiente;

- garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta nel Comune di Roma, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ZTL, bus turistici, sosta, bollino blu, servizio TAXI, etc., nonché presidia i rapporti con gli utenti e/o clienti per l'informazione sui servizi di competenza;

- gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi, anche associativi, del contesto politico- istituzionale locale e nazionale, sviluppa i rapporti con gli organi di informazione per tutti gli aspetti inerenti la mobilità.

3. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

4. La società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'attività di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.

TITOLO III
CAPITALE SOCIALE

Art. 6
(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000.000,00 (dieci milioni e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.
2. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 2467 codice civile.

Art. 7
(Partecipazione e loro trasferimento)

1. La società, in quanto ente strumentale del Comune di Roma, dovrà mantenere la partecipazione totalitaria del Comune, è conseguentemente vietato il trasferimento della stessa.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Art. 8
(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:
1. l'Assemblea;
2. il Consiglio d'Amministrazione;
3. il Collegio Sindacale.

Art. 9
(Decisioni del socio)

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, sottopongono alla sua approvazione.

2. Su proposta del Consiglio d'Amministrazione, sono adottate dall'assemblea dei soci le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) le modifiche dello Statuto;
c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Socio;
d) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

3. Sono, inoltre, di competenza del socio le materie indicate nelle norme del Codice di *Corporate Governance,* di cui all'art 1 del presente Statuto.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2479 cod. civ. III e IV comma" le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

5. Le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione. In tal caso, i promotori provvedono a sottoporre al socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, al numero o all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione sarà del pari considerata effettuata, ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio.
Il socio presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.
La decisione si intende validamente adottata quando il socio abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.
La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata tra gli atti della società a cura del Consiglio d'Amministrazione, e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci, al socio e a tutti i soggetti indicati dal Codice di *Corporate Governance.*
Le decisioni del socio possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto.
In tal caso, il socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La decisione si intende validamente adottata quando il socio abbia espresso e comunicato per iscritto alla società il proprio consenso, attraverso mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento.
La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata, a cura degli amministratori, tra gli atti della società, e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico

corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione agli amministratori, ai sindaci, al socio e a tutti i soggetti indicati dal Codice di *Corporate Governance.*

Art. 10
(Decisioni del socio mediante delibera assembleare)

1.L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma.

2 La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, dal socio o dal Collegio Sindacale. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato al socio, al domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio ai sensi dell'articolo 4 che precede. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso che nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
3. In ogni caso, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, anche se per delega, e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, ed i medesimi non si oppongano alla trattazione degli argomenti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza del Presidente, dall'Amministratore più anziano o in subordine dal soggetto designato dall'Assemblea.Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e prende atto dei risultati delle votazioni.

5. L'Assemblea nomina un segretario con la funzione di redigere il verbale.
6. L'intervento in Assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che i medesimi possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

7. Il socio può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto.
8. L'Assemblea é convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato, o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
9. L'Assemblea è costituita e può validamente deliberare secondo le maggioranze previste dalla legge.

Art. 11
(Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

2. Gli amministratori, compreso il Presidente, sono nominati dal socio Comune di Roma ai sensi dell'art. 2449 c.c.;

3. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
4. Gli amministratori sono rieleggibili.
5. Gli amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e quelli eventualmente indicati nel codice di Corporate Governance

Art. 12
(Decisioni del Consiglio di Amministrazione)

1.Il Consiglio d'Amministrazione, su eventuale indicazione del socio Comune di Roma, nomina un Amministratore Delegato al quale spetta la gestione ordinaria della Società con le deleghe allo scopo espressamente attribuitegli dal Consiglio, oltre a quelle direttamente spettantegli per legge e quelle previste dal codice di Corporate Governance.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto appresso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 9.
3. In tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale

4. Il Presidente convoca il Consiglio presso la sede legale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

5. In caso di motivata urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

8. L'Amministratore delegato, se nominato, rende conto, con apposita relazione trimestrale al Consiglio, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite producendo un elenco degli atti più significativi adottati, e si conforma alle norme derivanti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Codice di *Corporate Governance,* di cui all' art.1 del presente Statuto.
9. Il Consiglio d'Amministrazione rende conto delle attività svolte con apposita relazione trimestrale al Socio Unico Comune di Roma, producendo un elenco degli atti più significativi adottati, e si conforma alle norme derivanti dal Codice di *Corporate Governance,* di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 13
(Competenze degli Amministratori)

1. Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di tutti i poteri necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Art. 14
(Relazione previsionale, reportistica e *autorizzazioni dell'Assemblea)*

1. Il Consiglio d'Amministrazione entro il 15 novembre di ciascun anno, predisporrà ed invierà al Comune di Roma una Relazione Previsionale Annuale (RPA), contenente le linee guida del piano industriale e di *budget* per l'anno successivo, la specificazione dei costi e degli investimenti preventivati, e la valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale.
2. La RPA di cui al comma precedente deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni programmate riguardanti:

a) costituzione o dismissione di società, attività, servizi;

b) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami di azienda;
c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società;
d) implementazione e la pianificazione della mobilità pubblica e privata nell'area metropolitana;
e)sistema integrato di controllo del traffico.
3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini del "controllo analogo" di cui all'art. 113 del TUEL, esclusivamente le decisioni, nonché le eventuali e successive variazioni alle medesime, di cui al comma 2.

4. Il Consiglio d'Amministrazione informa il Comune di Roma, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1, del presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale.

5. Qualora la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori.
6. Il Consiglio d'Amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa al Comune di Roma.

7. Il Consiglio d'Amministrazione in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 15
(Rappresentanza della Società)

1. La rappresentanza legale e processuale della Società nonché l'uso della firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all' Amministratore Delegato, nei limiti della delega ricevuta,.

Art. 16
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti nominati dal socio Comune di Roma ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., in possesso dei requisiti di legge e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 4° del presente Statuto.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.
3. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno alla società, garante dalla legalità della amministrazione e di questa risponde direttamente al socio Comune di Roma.
4. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al socio Comune di Roma con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 4° del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Articolo 17
(Controllo Contabile)

1. Il controllo contabile della società è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. Codice civile, da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà anche il compenso secondo le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 , comma 4.

TITOLO V
BILANCIO ED UTILI

Art. 18
(Documenti del bilancio)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio d'Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione Sociale.
3. Quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea, il bilancio con i relativi allegati verrà depositato presso la sede sociale a disposizione del socio unico Comune di Roma.

4. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano

Art. 19
(Distribuzione degli utili al Socio)

1. L'Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili al socio. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

2. Degli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i Soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 20

(Recesso del Socio)

1. Il recesso può essere esercitato dal Socio nei casi e secondo le modalità fissate dalla Legge.

Art. 21
(Scioglimento della Società)

1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori attribuendo loro tutti i poteri occorrenti per una sollecita liquidazione, e prescrivendo anche le particolari norme che debbono osservare nel corso di essa nei limiti di legge e del Codice di *Corporate Governance*.
2. L'Assemblea fissa il compenso spettante al o ai Liquidatori.
3. Le somme che dovessero residuare dopo aver assolto a tutte le obbligazioni societarie, verranno distribuite al Socio.

TITOLO VII
NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 22
(Foro competente)

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro di Roma.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

STATUTO ROMA PATRIMONIO S.R.L.

Art. 1 - Denominazione

1. Ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento al comma quarto, è costituita in Roma la Società a responsabilità limitata con denominazione sociale "ROMA PATRIMONIO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", società con unico socio, investita di compiti correlati al trasporto pubblico locale ("TPL")che svolge la sua attività in favore del Comune di Roma di cui è emanazione organica ed ente strumentale.
2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis cod. civ. da parte del Comune di Roma.
3. Ai fini dell'esercizio e del mantenimento del "controllo analogo" il Comune di Roma svolge sulle attività sociali, poteri di direzione, coordinamento e supervisione di natura preventiva, in itinere e successiva. A tal fine, il Comune si avvale degli strumenti di raccordo strutturali e convenzionali contemplati dal presente statuto, dai contratti di servizio, dalle convenzioni stipulate e dai provvedimenti comunali pertinenti.
4. La società, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di esercitare in modo omogeneo e strutturato sia il controllo analogo che la funzione di direzione e coordinamento di cui ai summenzionati articoli del codice civile, si dota di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società e il Comune di Roma nonché di un Codice di *Corporale Governance,* che regola il governo della medesima.
5. Oltre a ciò, la società predispone: (i) annualmente, una relazione previsionale aziendale ("RPA"), relativa all'attività della società e contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani d'investimento di breve e lungo periodo unitamente ad un'analisi di *"risk management";* (ii) trimestralmente, un *reporting* sull'andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione.

Art.2-Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Roma.

2. E' facoltà del socio istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie, agenzie e rappresentanze, in ragione dei servizi già affidati e nei limiti del vincolo di strumentalità che lega la società al Comune di Roma..

Art. 3 – Domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori

1. Il domicilio del socio, per i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio.

2. E' onere del socio, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, comunicare alla società, perché ne prenda nota, il proprio domicilio e anche il numero di telefax e l'indirizzo e—mail per rendere possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

Art. 4- Attività sociale

1. La società svolge per il Comune di Roma le seguenti attività:
- la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali attività: adempimenti fiscali, gestione canoni, etc.);

— la verifica dell'integrità dei beni impiegati dalle aziende comunali del TPL e da altri soggetti, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla partecipazione ai collaudi e alla possibilità di verifiche ispettive e la relativa interlocuzione tecnica con gli utilizzatori per la parte relativa alle manutenzioni straordinarie degli immobili stessi, curando in modo particolare il loro adeguamento alla normativa ambientale anche con l'impiego di tecniche e metodologie innovative in materia energetica, tra cui anche quella fotovoltaica.

- la progettazione esecutiva e/o definitiva, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti per il trasporto pubblico locale e la mobilità, anche attraverso atti di acquisto o di locazione;

- la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati;

l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate;

- l'attività di progettazione esecutiva e/o definitiva, consulenza e analisi strategica, di parcheggi aree di sosta e piani di concessione in uso a terzi a qualsiasi titolo, di vendita, di acquisto, di ristrutturazione e di mutamento di destinazione d'uso di aree e porzioni immobiliari ricompresse nelle aree da adibire a parcheggi;
— la gestione dei servizi tecnici relativi all'indizione ed esecuzione di gare di appalto di opere, servizi e forniture, dì contabilizzazione, di direzione lavori e di quant'altro afferente l'utilizzo delle aree ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi;

-- la progettazione, pianificazione e gestione di interventi di finanziamento e/o cofinanziamento, pubblico e/o privato, da parte di istituti ed enti, nazionali ed internazionali, per programmi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree da adibire a parcheggi;

-- la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership;

- lo sfruttamento sotto il profilo commerciale di tutti gli spazi relativi al patrimonio gestito(metropolitane, depositi, nodi di scambio, etc.);

— la trasformazione urbanistica e la diversificazione di impianti/immobili non strumentali all'esercizio del TPL e della mobilità, con la loro alienazione o locazione anche attraverso la costituzione di un fondo immobiliare, in linea ed in coerenza con i fabbisogni strumentali e finanziari individuati per il trasporto pubblico locale e la mobilità del Comune di Roma;

- la gestione dell'indebitamento finanziario verso il sistema creditizio, funzionalmente collegato alle attività descritte;

- il reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti, funzionalmente collegate alle attività descritte.

2. La società può svolgere altresì:
- ogni altro servizio ed attività funzionale o comunque correlata, connessa, complementare od affine alle attività principali di cui al precedente comma, ivi compresi i servizi e le attività dirette a facilitare e ad ottimizzare l'utilizzazione degli impianti civili ed industriali e dei loro magazzini, anche al fine del contenimento dei consumi energetici, del rispetto dei vincoli in materia ambientale, del contenimento delle emissioni/immissioni inquinanti ed in generale del rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, anche per conto terzi;
— ogni altra attività amministrativa, di studio e di ricerca, di progettazione e formazione e consulenza in tutti i servizi ed attività di cui ai precedenti commi.
3. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
4. La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'attività di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.

Art.5-Durata
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 6-Capitale sociale
Il capitale è fissato in Euro 240.000.000,00 (duecentoquarantamilioni e zero centesimi) suddiviso in quote come per legge.

Art. 7—Finanziamento dei soci
Il socio può effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 8—Partecipazioni e loro trasferimento
La Società, in quanto ente strumentale del Comune di Roma, dovrà mantenere la partecipazione totalitaria del Comune, è conseguentemente vietato il trasferimento della stessa.

Art. 9 Organi della Società

1.Sono organi della Società:
•l'Assemblea;
•l'Organo Amministrativo;
• il Collegio Sindacale.

Art. 10-Decisioni del socio
1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.
2. Su proposta dell'Organo amministrativo, sono adottate dal socio le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) le modifiche dello Statuto;

c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;

d) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione

3. Sono, inoltre di competenza del socio le materie indicate nelle norme del Codice di Corporate Governance, di cui all' art. 1 del presente statuto.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2479 cod. civ. III e IV comma, le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

5. Le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da uno o più componenti dell'Organo Amministrativo
In tal caso il o i promotori provvedono a sottoporre al socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, al numero o all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio.
Il socio presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si intende validamente adottata quando il socio abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata, a cura dell'Organo Amministrativo, tra gli atti della società e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione all'Organo Amministrativo, ai sindaci, al socio e a tutti i soggetti indicati dal Codice di Corporate Governance.
6. Le decisioni del socio possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto.
In tal caso il socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la decisione si intende validamente adottata quando il socio abbia espresso e comunicato per iscritto, attraverso mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento, alla società il proprio consenso; l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

La documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata, a cura dell'Organo di Amministrazione, tra gli atti della società e può essere redatta e spedita anche su supporto informatico corredato di firma digitale.
Della decisione adottata viene data comunicazione all'organo amministrativo, ai sindaci, al socio e a tutti i soggetti indicati dal Codice di Corporate Governance.

Art. 11—Decisioni dei soci mediante delibera assembleare
1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico e, in caso di inerzia dell'Organo Amministrativo, dal socio o dal Collegio Sindacale, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato al socio, al domicilio risultante dal Registro delle Imrese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, i sensi dell'art.3 che precede.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

3. In ogni caso l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipi, anche se per delega, l'intero capitale sociale l'Organo Amministrativo ed i sindaci siano presenti o informati dell'assemblea e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti
4. L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'Organo Amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in assenza del Presidente, dall'Amministratore più anziano o in subordine dal soggetto designato dall'Assemblea) o dall'Amministratore Unico (o in sua assenza dal soggetto designato dall'Assemblea). Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e prende atto dei risultati delle votazioni.

5. L'Assemblea nomina un segretario con la funzione di redigere il verbale.
6. L'intervento in Assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
7. Il socio può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto.

8. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.
9. L'Assemblea è costituita e può validamente deliberare secondo le maggioranze prevista dalla legge.

Art 12—Amministrazione

1. La Società può essere amministrata:
a) da un Amministratore Unico, oppure

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
2. L'Organo Amministrativo, è nominato direttamente dal socio Comune di Roma, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e resta in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
3. Gli amministratori sono rieleggibili.

4. Gli amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e quelli eventualmente indicati nel codice di Corporate Governance
5. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione lo stesso, su indicazione del socio, nomina un Amministratore Delegato al quale spetta la gestione ordinaria della Società con le deleghe allo scopo espressamente attribuitegli dal Consiglio, oltre a quelle direttamente spettantegli per legge ed a quelle previste dal codice di Corporate Governance .

Art. 13 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto appresso, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 10.

.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio presso la sede sociale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Roma, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 3 giorni prima dell'adunanza.
In caso di motivata urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di

parità sarà determinante il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione e che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

5. L'Amministratore Delegato rende conto, con apposita relazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite producendo un elenco degli atti più significativi adottati e si conforma alle norme derivanti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Codice di *Corporate Governance,* di cui all' art. 1 del presente Statuto.

Art. 14-Competenze degli amministratori

1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente al socio.

2. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

3. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, rende conto con apposita relazione trimestrale , al Socio Unico Comune di Roma, delle attività svolte producendo un elenco degli atti più significativi adottati e si conforma alle norme derivanti dal Codice di Corporate Governance, di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 15 Relazione previsionale, reportistica e autorizzazioni dell'Assemblea

1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, predisporrà ed invierà al Comune di Roma una Relazione Previsionale Annuale (RPA), contenente le linee guida del piano industriale e di *budget* per l'anno successivo, la specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e la valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale.
2. La RPA di cui al comma precedente deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle decisioni programmate riguardanti:
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti per il trasporto pubblico locale e la mobilità anche attraverso atti di acquisto o di locazione;
b) la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione;

c) la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership;
d) la trasformazione urbanistica e la diversificazione di impianti/immobili non strumentali all'esercizio del TPL e della mobilità, con la loro alienazione o locazione anche attraverso la costituzione di un fondo immobiliare;
e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale di altre società;

f) costituzione o dismissione di società, attività, servizi;

3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini del "controllo analogo" di cui all'art. 113 del TUEL, esclusivamente le decisioni, nonché le eventuali e successive variazioni alle medesime, di cui al comma 2.
4. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, informa il Comune di Roma, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 del presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della relazione previsionale.
5. Qualora la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori.
6. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa al Comune di Roma.
7. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 16-Rappresentanza
1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega ricevuta, ovvero all'Amministratore Unico, se nominato.
2. Il potere di rappresentanza può essere conferito dall'Organo Amministrativo a uno o più dei suoi membri con poteri delegati, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c..

Art. 17-Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti nominati dal socio Comune di Roma ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., in possesso dei requisiti di legge e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 4° del presente Statuto.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

3. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno alla società, garante dalla legalità della amministrazione e di questa risponde direttamente al socio Comune di Roma.

4. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al socio Comune di Roma con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 comma 4° del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Articolo 18- Controllo Contabile

1. Il controllo contabile della società è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. Codice civile, da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà anche il compenso secondo le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all'art. 1 , comma 4°.

Art. 19-Esercizi sociali bilancio e distribuzione degli utili

1. Gli esercizi sociali hanno inizio con il 1° gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, provvede, entro i termini e con

l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione Sociale.

3. Quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea, il bilancio con i relativi allegati verrà depositato presso la sede sociale a disposizione del socio unico Comune di Roma.
4. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui sia necessario redigere il bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 20-Recesso
Il recesso può essere esercitato dal socio nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge.

Art. 21-Scioglimento
In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, le norme per la liquidazione, la nomina e i poteri di uno o più liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, nei limiti di legge e del codice di Corporate Governance.

Art. 22 Foro Competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione, esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art.23- Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ….……..……...

al …….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del **29 luglio 2009.**

Dal Campidoglio, lì ……..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…….……....